



STRUMENTI

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA

Data ultimo aggiornamento:
11 gennaio 2018

Ultimi documenti considerati:
**Edizione aggiornata con la legge 27 dicembre 2017 n.
205 (c.d. "Legge di bilancio 2018")**

INDICE

IL CONFERIMENTO D'AZIENDA

1. IL CONFERIMENTO D'AZIENDA	4
1.1 Aspetti civilistici dei conferimenti	4
1.1.1 I conferimenti nelle società di persone.....	6
1.1.2 I conferimenti nelle società per azioni.....	6
1.1.3 La relazione di stima	7
1.1.4 Il conferimento di beni o crediti senza la relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile.....	10
1.1.5 Il controllo delle valutazioni da parte degli amministratori.....	13
1.1.6 Società a responsabilità limitata	15
1.2 Aspetti contabili	16
1.2.1 Il calcolo del sovrapprezzo.....	24
1.3 Aspetti fiscali.....	25
1.3.1 Premessa	25
1.3.2 La disciplina dell'articolo 175 del TUIR	25
1.3.3 La disciplina dell'articolo 176 del TUIR (c.d. "regime neutrale")	26
1.3.3.1 <i>Gli effetti in capo al conferente</i>	26
1.3.3.2 <i>Gli effetti in capo al conferitario</i>	26
1.3.4 L'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 176 del TUIR... ..	29
1.3.5 L'affrancamento dei disallineamenti nei conferimenti d'azienda in neutralità	30
1.3.5.1 <i>L'affrancamento "a titolo oneroso"</i>	30
1.3.5.1.1 <i>L'affrancamento a regime previsto nel TUIR (prima deroga alla neutralità fiscale)</i>	30
1.3.5.1.2 <i>La rivalutazione delle attività immateriali e delle altre attività prevista dall'articolo 15, comma 10-12, del D.L. n. 185/2008 (seconda deroga alla neutralità fiscale)</i>	35
1.3.5.1.3 <i>Il riallineamento previsto dall'articolo 15, comma 10-bis e 10-ter del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (terza deroga alla neutralità fiscale)</i>	39
1.3.6 La disciplina relativa al conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale.....	45
1.3.7 Il conferimento dell'impresa familiare e relative implicazioni fiscali.....	45
1.3.8 La non elusività dell'operazione di conferimento di d'azienda seguita dalla cessione delle quote di partecipazione ricevute	47
1.3.9. Conferimento d'azienda e abuso del diritto.....	48
1.4. Altre imposte.....	50
1.4.1 IRAP	50
1.4.2. IVA.....	52
1.4.4 Imposta di registro.....	57
1.4.4.1 <i>L'assenza di elusività dei conferimenti d'azienda e cessioni di partecipazioni disposta dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205</i>	57
1.4.4.2 <i>Gli orientamenti pregressi in relazione alla natura elusiva delle operazioni di conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote</i>	58
1.4.4.3 <i>Imposte ipotecarie e catastali</i>	64

1.5 I conferimenti transfrontalieri.....	64
1.5.1 Le operazioni aventi ad oggetto stabili organizzazioni.....	65
1.5.2 La neutralità fiscale dei conferimenti di azienda	65
1.5.3 Il trattamento fiscale applicabile alle diverse tipologie di conferimenti dell'azienda transnazionali.....	66
1.5.3.1 Conferimenti d'azienda situate in ITA	66
1.5.3.2 Conferimenti d'azienda situate all'estero	67

1. IL CONFERIMENTO D'AZIENDA

a cura di CLA Consulting S.R.L.

1.1 Aspetti civilistici dei conferimenti

Nel nostro ordinamento giuridico si ha una prima menzione dei conferimenti in corrispondenza dell'articolo 2247 del Codice Civile, laddove si definisce il contratto di società come quel contratto mediante il quale “due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. Si desume pertanto che gli elementi essenziali comuni a tutti i tipi di società sono 1:

- i conferimenti;
- l'esercizio in comune di un'attività economica;
- lo scopo di dividerne gli utili.

Quanto ai conferimenti, è generalmente accettato il principio della loro essenzialità, almeno nel senso che non possa esserci società se non in quanto i soci predispongano gli strumenti per l'esercizio in comune dell'attività economica².

Da quanto visto emerge che i conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Essi costituiscono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa³. Con il conferimento ciascun socio destina stabilmente (per la durata della società) parte della propria ricchezza personale all'attività comune e si espone al rischio di impresa. In particolare, infatti, il socio:

- corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l'apporto se la società non consegue utili;
- corre il rischio ulteriore di perdere in tutto o in parte il valore del conferimento se la società subisce perdite.

Il conferimento è, dunque, quell'operazione attraverso la quale un soggetto apporta mezzi all'interno di un complesso societario, entrando a far parte della compagine sociale e ricevendo in cambio dell'apporto, quale corrispettivo dell'operazione, quote o azioni della società beneficiaria.

Con l'operazione di conferimento vengono sostituiti beni “di primo grado”, rappresentati dai beni e diritti conferiti, con beni di “secondo grado”, rappresentati dalle partecipazioni sociali ricevute in cambio.

Ciò che distingue, nella sostanza, il conferimento dalla cessione è proprio il fatto che il corrispettivo dell'operazione non è rappresentato da una somma di denaro, bensì dalla partecipazione al capitale della società nella quale viene effettuato il conferimento.

¹ In questo senso vedi tra gli altri F. Galgano, *Le società in genere, Le società di persone*, in *Trattato Cicu Messineo*, Milano, 1982, pagg. 15 e seguenti.

² Cfr. F. Di Sabato, *Manuale delle società*, UTET, Torino, 1995, pag. 5.

³ Cfr. G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, 2, Diritto delle società*, UTET, Torino, 1999, pag. 72.

È evidente che l'operazione è posta in essere da due distinti soggetti:

- il conferente, ossia il soggetto che conferisce denaro, beni o diritti in cambio di azioni o quote;
- il conferitario, ossia la società già esistente o di nuova costituzione, che riceve il conferimento e assegna al conferente un determinato ammontare di azioni o quote della società conferitaria.

Se la società conferitaria è di nuova costituzione il capitale sociale sarà rappresentato dall'azienda conferita e da altri apporti (di denaro o di beni) da parte di altri soci. Se invece, la società conferitaria è già esistente si dovrà procedere all'aumento di capitale da assegnare alla società conferente.

Il nostro ordinamento giuridico non contempla un istituto specifico in materia di conferimenti ma degli stessi si fa menzione all'interno delle singole norme che regolano il funzionamento delle diverse tipologie societarie, da cui si traggono il contenuto e le modalità operative di attuazione.

Quanto all'oggetto dei conferimenti, l'articolo 2247 del Codice Civile stabilisce genericamente che essi possono essere costituiti da beni e da servizi (ad esclusione delle società per azioni). In pratica gli stessi possono avere ad oggetto:

- danaro;
- beni in natura (a titolo di proprietà o di godimento);
- crediti;
- servizi.

È quindi evidente che può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengano utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa. In particolare, ai fini del presente lavoro, particolare rilievo ricopre il conferimento d'azienda, che può essere ricompreso nella più ampia fattispecie dei conferimenti dei beni in natura.

Dal punto di vista giuridico, il conferimento d'azienda in società deve avvenire con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 2557 e seguenti del Codice Civile per la cessione d'azienda. Pertanto per il trasferimento dei crediti, dei debiti e dei contratti in essere alla data di effetto dell'operazione, si applica la disciplina vigente in materia di trasferimento d'azienda contenuta negli articoli 2558, 2559 e 2560 del Codice Civile⁴.

Il D.Lgs. n. 6/2003 (di riforma del diritto societario) ha introdotto la possibilità di effettuare conferimenti non proporzionali (articolo 2346, comma 2 e 2468, comma 3 del Codice Civile). Inoltre, nel caso di società a responsabilità limitata è possibile conferire prestazioni d'opera e servizi purché assistiti da idonea garanzia bancaria o assicurativa. Alle sole società per azioni è concessa la possibilità di emettere strumenti partecipativi diversi dalle azioni e dotati di diritti patrimoniali o amministrativi a fronte dell'apporto da parte di terzi di opere e servizi.

⁴ Cfr. Cassazione, SS. UU., 1 ottobre 1993, n. 9802 e Tribunale di Bologna, 14 ottobre 1996.

1.1.1 I conferimenti nelle società di persone

Nel capo relativo alla società semplice, l'articolo 2253 del Codice Civile statuisce che *“il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale”*. Da ciò discende il principio dell'obbligo del conferimento che risulta essenziale per l'acquisto della qualità di socio.

Sotto altro profilo, va notato che la determinazione convenzionale del conferimento dovuto da ciascun socio non è, a differenza di quanto avviene nelle società di capitali, elemento essenziale per la valida costituzione delle società di persone⁵. All'eventuale silenzio, in merito, dell'atto costitutivo supplisce la legge con norme dispositive suscettibili di prova contraria. Infatti:

- nel silenzio del contratto si presume che tutti i conferimenti devono essere eseguiti in danaro. Il principio stabilito dall'articolo 2342, comma 1, del Codice Civile in materia di società di capitali, si ritiene applicabile anche alle società di persone. Ciò non tanto in virtù di applicazione analogica⁶ quanto perché la moneta è il bene dotato della più alta fungibilità allo scopo di ottenerne in cambio beni o servizi: essa risponde, infatti, al requisito di determinabilità che deve avere per principio generale l'oggetto del contratto⁷.
- se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Questo principio è contenuto nell'articolo 2253, comma 2, del Codice Civile.

Con riferimento alle entità conferibili, è necessario precisare che in tema di società di persone, nessuna limitazione è posta all'autonomia privata purché l'entità medesima sia suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. Pertanto, sia pure implicitamente, è prevista la possibilità di conferimenti di servizi, ovvero di prestazioni d'opera da parte del socio, siano esse prestazione di dare, fare o non fare. Infatti, l'unica norma che presuppone conferimenti del genere è l'articolo 2263 del Codice Civile, al comma 2, dove è statuito che *“la parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata da contratto, è fissata dal giudice secondo equità”*.

1.1.2 I conferimenti nelle società per azioni

La disciplina dei conferimenti per le S.p.a. è contenuta nella sezione IV, del libro V, del Codice Civile (dall'articolo 2342 all'articolo 2345) e costituisce il punto di partenza per la corretta operatività delle norme che ruotano intorno al concetto di capitale sociale ed, in particolare, di quelle dirette ad assicurare l'effettiva formazione e l'integrità del capitale sociale.

Preliminarmente è necessario ricordare che, come già accennato, per le società per azioni non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi (ai sensi dell'articolo 2342, comma 3, del Codice Civile). Inoltre, è prevista una disciplina specifica per i conferimenti dei beni in natura (tra cui le aziende) e dei crediti.

Questa disciplina è imperniata sull'esigenza di una corretta valutazione dei beni che formano oggetto dei conferimenti, allo scopo di evitare il cosiddetto annacquamento di capitale che

⁵ Cfr. G. F. Campobasso, *Diritto commerciale, 2, Diritto delle società*, UTET, Torino, 1999, pag. 72

⁶ Non è infatti possibile l'estensione di norme dei tipi sociali più complessi a quelli più elementari. In questo senso si veda M. Bussoletti, *La società semplice, in Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano, pag. 176.

⁷ Cfr. F. Di Sabato, *Manuale delle società*, UTET, Torino, 1995, pag. 94.

potrebbe verificarsi se i beni venissero sopravvalutati e conseguentemente venissero emesse azioni, a fronte del conferimento per un valore maggiore rispetto a quello dei beni stessi.

1.1.3 La relazione di stima

L'articolo 2343 del Codice Civile stabilisce che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal presidente del tribunale. Il D.P.R. n. 30/1986, in attuazione della II Direttiva CEE, ha integrato e precisato la disciplina contenuta nell'articolo 2343 del Codice Civile riferendola non solo ai conferimenti di beni in natura ma anche ai conferimenti di crediti.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, il D.Lgs. n. 6/2003 nel riformulare l'articolo 2343 del Codice Civile, ha previsto espressamente che il Tribunale competente è quello in cui ha sede la conferitaria. Questa competenza è prevista solo per le società per azioni.

Il perito, al fine di assicurare la serietà della stima, è soggetto alle responsabilità civili e penali che gravano sul consulente tecnico di ufficio disposte nell'articolo 64 del Codice di procedura civile.

La relazione di stima deve contenere una serie di elementi e cioè *"la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione eseguiti"*. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo e, una volta completato il procedimento di costituzione, deve restare depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

Il perito nella propria relazione di stima deve indicare il metodo di valutazione che ha usato per determinare il valore del complesso aziendale oggetto di conferimento. Con la riforma è stato eliminato l'obbligo della stima analitica dei singoli cespiti trasferiti. Tuttavia, una valutazione analitica del complesso patrimoniale è comunque necessaria quantomeno per consentire l'iscrizione contabile alla società conferitaria.

Si ricordano per completezza i principali criteri guida seguiti per una corretta valutazione del patrimonio:

- cespiti: la valutazione dei beni ammortizzabili avviene in base al valore "di realizzo" o al massimo al valore del costo attuale di riproduzione;
- poste debitorie e creditorie: devono essere opportunamente rettificata. Si discute se il trasferimento dei crediti avvenga automaticamente ovvero se lo stesso sia subordinato all'esplicita previsione delle parti. Nella prassi le parti possono convenire il conferimento totale o parziale che risulterà dall'atto di conferimento stesso;
- diritti e beni immateriali: in relazione alla conferibilità dei diritti di godimento, la dottrina è divisa. Infatti, mentre il trasferimento viene generalmente ammesso per i diritti reali di godimento (quali ad esempio l'usufrutto) viene negata per i diritti personali di godimento dei beni (quali, ad esempio, quelli derivanti da un contratto di locazione). In merito alle immobilizzazioni immateriali occorre distinguere in:
 - costi pluriennali;
 - avviamento;
 - brevetti, concessioni, licenze e simili;
 - costi su beni di terzi.

Si ritiene che i costi di natura pluriennale non siano autonomamente individuabili e valutabili e, di conseguenza, conferibili (trattasi dei costi di impianto e ampliamento, dei costi di ricerca, sviluppo e pubblicità che costituiscono componenti dell'avviamento non distinguibili dallo stesso).

Con riferimento all'avviamento, il criterio della prudenza tenderebbe ad evitare l'emergere di questo valore. Tuttavia, in merito alla conferibilità dell'avviamento non esistono dubbi circa la sua autonoma valutazione. I metodi di valutazione più utilizzati dagli esperti consentono di individuare in maniera autonoma l'avviamento quale capacità dell'azienda di produrre reddito.

Per quanto riguarda i beni immateriali, in generale, è ammessa la loro conferibilità. È il caso, ad esempio, dei marchi che sono "immobilizzazioni immateriali" individuabili nella loro natura, tutelati dalla legge, autonomamente trasferibili e valutabili in modo attendibile. In relazione al *know how*, ossia alle conoscenze industriali e commerciali segrete anche se in dottrina esistono posizioni discordi, viene ammessa la conferibilità, sia in ipotesi di trasferimento a titolo definitivo, sia in ipotesi di "licenza". Si tratta, infatti, di un insieme di elementi patrimoniali valutabili dal perito in modo attendibile e autonomamente negoziabile. È, viceversa, dubbia la conferibilità della ditta che non ha propria autonomia, ma è parte dell'avviamento.

Viceversa, si ritiene che non possano essere oggetto di conferimento i costi sostenuti su beni di terzi, in locazione o il leasing.

I metodi di valutazione seguiti devono tener conto della capacità prospettica dell'azienda di produrre reddito. Pertanto, tali metodi tengono conto sia degli aspetti patrimoniali sia dei profili reddituali.

In base all'attuale formulazione dell'articolo 2343 del Codice Civile, il perito è chiamato ad attestare che il valore del conferimento sia almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

Appare opportuno sottolineare che il valore di stima dell'azienda rappresenta il "valore massimo" che può essere attribuito al complesso oggetto di conferimento; pertanto, è possibile effettuare il conferimento per un valore inferiore a quello stabilito dall'esperto.

Di fatto, il perito, al fine di redigere la relazione di stima predispone un bilancio "straordinario" a valori correnti sulla base della situazione a valori contabili fornita dalla conferente.

In generale, la data della perizia non deve essere "troppo" antecedente rispetto all'atto di conferimento. Viceversa, allo stato attuale, in forza dell'applicazione analogica del termine prescritto dagli articoli 2343-ter, comma 2, lett. b), e 2440, comma 4 del Codice Civile, è ritenuta accettabile una relazione di stima riferita ad una data non antecedente il termine di sei mesi rispetto alla esecuzione del conferimento.

È evidente che nel periodo intercorrente tra la data di riferimento della perizia di stima e la stipula dell'atto di conferimento, il complesso di beni oggetto di conferimento può subire, come di fatto accade, alcune modifiche dovute al normale svolgimento dell'attività aziendale. In questo caso, si rende necessario redigere un'ulteriore situazione patrimoniale al momento dell'atto di conferimento. I beni che tra la data di riferimento della perizia e quella di attuazione del conferimento risultano non più esistenti in quanto ceduti o eliminati non possono ovviamente essere valutati come conferibili. Viceversa, i beni che "nel frattempo" sono stati acquistati o prodotti devono essere rilevati e valutati al relativo costo di acquisizione o di riproduzione. Se, infine, il patrimonio trasferito all'atto del conferimento non si discosta in modo significativo da

quello valutato in sede di perizia, le eventuali differenze devono essere conguagliate in denaro. Viceversa, se il valore si discosta in modo significativo sarà necessario un aggiornamento della stima da parte dell'esperto.

Il valore assegnato in base alla relazione di stima ha carattere provvisorio. Infatti, entro 180 giorni dall'iscrizione (e non più dalla costituzione) della società, gli amministratori (e non più gli amministratori e i sindaci) devono controllare le valutazioni e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino all'esito del controllo, le azioni emesse a fronte del conferimento sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Nello specifico, se dal controllo risulta che il valore era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società dovrà proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Il socio, tuttavia, può versare la differenza in danaro al fine di non ridurre il valore della sua partecipazione, o può recedere dalla società.

A) *La successione nei contratti*

L'articolo 2558 del Codice Civile prevede che: *“se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante”*.

Pertanto, in relazione ai contratti di natura personale, è necessaria una specifica pattuizione delle parti e il consenso del contraente ceduto.

B) *Il trasferimento del personale*

L'articolo 2112 del Codice Civile prevede che: *“in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente e il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”*.

Le società con più di 15 dipendenti devono dare comunicazione scritta del conferimento alle rispettive rappresentanze sindacali e alle associazioni di categoria almeno 25 giorni prima della delibera di conferimento con i seguenti dettagli:

- la data proposta per il trasferimento;
- i motivi dell'operazione;
- le conseguenze economiche, giuridiche e sociali per i lavoratori.

C) *Il divieto di concorrenza*

L'articolo 2557 del Codice Civile dispone che *“chi aliena l'azienda deve astenersi, per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta”*.

È evidente che questo patto può essere adattato dalle parti in base alle rispettive esigenze.

D) *L'efficacia del conferimento*

Il conferimento ha efficacia dalla data di redazione della stipula dell'atto di conferimento da parte del notaio che ne curerà l'iscrizione al registro delle imprese.

È dubbia la possibilità di retrodatare l'efficacia dell'atto di conferimento ad una data anteriore quale, ad esempio, l'inizio dell'esercizio.

Ai fini fiscali, in passato, nella circolare 17 marzo 1980 n. 9/9/252, l'Amministrazione Finanziaria ha osservato che *“non è possibile la retrodatazione convenzionale degli effetti del conferimento, dovendosi dare esclusiva rilevanza alle situazioni maturate al momento in cui l'operazione è realmente eseguita. Ciò per la non indifferenza che una diversa assunzione del momento di riferimento dell'operazione comporta sia pure limitatamente alla rilevazione dei valori patrimoniali cui ricondurre la determinazione della plusvalenza in sospensione d'imposta”*.

In pratica, il conferimento di beni in natura e crediti consta delle seguenti fasi:

A) Conferimento in società di nuova costituzione:

1. atti preliminari in preparazione dell'operazione di conferimento: la delibera della società conferente (se il soggetto conferente è una società di capitali);
2. istanza al presidente del tribunale per la nomina del perito competente per la redazione della stima prevista dall'articolo 2343 del Codice Civile;
3. decreto di nomina del perito da parte del presidente del tribunale;
4. relazione di stima giurata da parte dell'esperto;
5. atto di conferimento e costituzione della società conferitaria;
6. comunicazione ai creditori e ai debitori ceduti, ai lavoratori dipendenti ed all'ufficio del lavoro, alle controparti dei contratti aziendali in essere dell'operazione straordinaria in corso (soltanto nel caso di conferimento d'azienda);
7. iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della società conferitaria;
8. verbale del consiglio di amministrazione della società conferitaria per la verifica dei valori di perizia ai sensi dell'articolo 2343 del Codice Civile.

B) Conferimento in società già esistente:

I punti 5 e 7 devono essere così sostituiti:

5. delibera del consiglio di amministrazione della società conferitaria in merito al conferimento; delibera dell'assemblea della società conferitaria di aumento del capitale;
7. iscrizione dell'avvenuto aumento nel registro delle imprese.

È ovvio che nel caso in cui il soggetto conferente non sia una società il punto 1 risulta essere superfluo.

1.1.4 Il conferimento di beni o crediti senza la relazione di stima ai sensi dell'articolo 2343-ter del Codice Civile

L'articolo 2343 del Codice Civile⁸ prevede la possibilità di evitare la redazione della relazione dell'esperto:

⁸ Così come introdotto dal D.Lgs. 4 agosto 2008 n. 142

- in caso di conferimento di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario (comma 1): se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento (ovviamente avendo ad oggetto unicamente valori mobiliari o strumenti finanziari, questa disposizione non appare utilizzabile ai fini del conferimento di beni aziendali);
- in caso di conferimento di beni in natura o crediti (diversi dai valori mobiliari) (comma 2): se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore:
 - al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi. A quest'ultimo riguardo, il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti (documento aprile 2010 denominato "La determinazione dei valori di conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima") e il Consiglio Nazionale del Notariato (studio n. 50-2011/I del marzo 2011) hanno evidenziato forti perplessità in merito alla possibilità di applicare questa previsione alle ipotesi di conferimento d'azienda in quanto "l'azienda non è un bene capace di essere rappresentato in bilancio e pertanto non sarebbe legittimo avvalersi delle modalità di valutazione di cui alla lettera a) del secondo comma, a meno che la stessa azienda non sia stata acquisita, poiché in tal caso si rileva il valore di acquisto. Si aggiunge inoltre la considerazione per cui tale modalità di valutazione potrebbe risultare non attendibile poiché incapace di rilevare l'eventuale badwill".
 - (ovvero) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento, e:
 - a) conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento;
 - b) a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

In particolare, gli elementi che qualificano questa valutazione sono i seguenti:

- l'esperto deve essere un soggetto dotato di adeguata e comprovata professionalità;
- l'esperto deve essere indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società che lo riceve e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima;
- la stima dell'esperto deve essere conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento.

La presenza di tutti i requisiti sopra elencati deve essere verificata dagli amministratori della società conferitaria.

Con riferimento a quanto sopra, attraverso quattro massime espresse nel settembre 2011, il Consiglio Notarile del Triveneto ha affermato che:

- l'indicazione dell'articolo 2343-ter, c. 2, lettera b, del Codice Civile sopra citato risulta applicabile ad ogni conferimento di beni in natura (diverso di beni mobiliari), e quindi anche ai casi di conferimenti d'azienda (massima H.A.10);

- la valutazione non deve essere asseverata dall'esperto e non deve contenere l'attestazione prevista dall'art. 2343, 1. c.c. (massima H.A.11);
- l'esperto non deve essere necessariamente iscritto nel Registro dei Revisori Legali (massima H.A.12).

Inoltre, in virtù di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 2343-ter in esame, il socio che conferisce beni in natura o crediti è tenuto a presentare la documentazione da cui risulti:

- il valore attribuito ai beni conferiti;
- il soddisfacimento delle condizioni indicate dalla norma (solo per i conferimenti effettuati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 2343-ter, del Codice Civile)⁹.

A) I requisiti dell'esperto

Come illustrato al precedente paragrafo, ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile, il conferimento di beni in natura o di crediti in una società per azioni può essere effettuato senza la necessaria redazione della perizia giurata di stima prevista dall'articolo 2343 del Codice Civile, nel caso in cui l'esperto che ha effettuato la valutazione dei beni sia in grado di soddisfare determinati requisiti, ovvero se:

- 1) è dotato di adeguata e comprovata professionalità;
- 2) è indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima.

L'articolo 2343-ter del Codice Civile non prevede più l'obbligo di nomina dell'esperto da parte del Tribunale.

La possibilità di effettuare conferimenti in natura in società per azioni con il ricorso ad un esperto indicato direttamente dalla società e non dal Tribunale:

- ha l'effetto di abbreviare l'iter di tutta la procedura di conferimento;
- non deve rendere meno rigorosa la valutazione dei beni conferiti.

Proprio al fine di garantire l'obiettività della valutazione, l'articolo 2343-ter del Codice Civile prevede espressamente che l'esperto:

- (da un lato) deve essere indipendente dai soggetti interessati dall'operazione di conferimento, e quindi dalla società conferitaria (per evitare il rischio di sopravvalutare il patrimonio a discapito dei terzi in caso di conferimento in società di nuova costituzione), dal socio conferente (per tutelare gli interessi degli altri azionisti in caso di conferimento in società preesistente), dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima¹⁰;
- (dall'altro) in ogni caso risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

⁹ Si ricorda, infine, che la documentazione sopra citata deve essere allegata all'atto costitutivo della società conferitaria.

¹⁰ Con riferimento alla necessaria indipendenza dell'esperto si vedano: circolare 29 giugno 2009 n. 11 dell'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e circolare Confindustria 10 gennaio 2011 n. 19371

Per effetto delle disposizioni sopra illustrate, anche per i conferimenti effettuati in società per azioni, la nomina diretta di un esperto determina la possibilità di:

- evitare i ritardi dovuti ai tempi tecnici e agli aspetti burocratici;
- (e, conseguentemente) scegliere la forma giuridica della società conferitaria senza essere condizionati da questo aspetto procedurale.

Per completezza, segnaliamo che, con riferimento ai requisiti che devono possedere gli esperti, le norme relative alle S.p.A. e alle S.r.l. presentano alcune differenze, e infatti:

- per le S.r.l.: l'articolo 2465 del Codice Civile richiede l'iscrizione dell'esperto nel registro dei revisori legali, senza ulteriori previsioni;
- per le S.p.A.: l'articolo 2343-ter del Codice Civile non richiede questa iscrizione, ma pretende un'adeguata e comprovata professionalità nonché indipendenza degli esperti.

Con riferimento alla responsabilità dell'esperto, l'articolo 2343, c. 2, del Codice Civile prevede che: *"l'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile"* (per la possibilità di estendere l'applicazione della norma in esame anche agli esperti che non vengono nominati dal Tribunale si veda: Cass. pen., sez. VI, n. 20314/2015).

Per quanto riguarda le possibili implicazioni a livello penale, a titolo esemplificativo, all'esperto potranno essere contestate le seguenti ipotesi di reato:

- articolo 366 c.p. ("*rifiuto di uffici legalmente dovuti*"): che punisce chi (con un comportamento doloso) ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, ovvero chi, chiamato davanti al giudice, rifiuta di dare le proprie generalità, di prestare il giuramento richiesto e adempiere le proprie funzioni (in questo caso è prevista la reclusione fino a sei mesi o la multa da euro 30 a euro 516, oltre che l'interdizione dalla professione da 1 mese a 5 anni);
- articolo 373 c.p. ("*falsa perizia o interpretazione*"): che punisce il professionista che, una volta nominato dal Tribunale, dia pareri o interpretazioni mendaci, oppure affermi fatti non conformi al vero (in questo caso, è prevista la pena della reclusione da 2 a 6 anni. In caso di condanna è altresì prevista l'interdizione dai pubblici uffici da 1 mese a 5 anni e l'interdizione dalla professione da 1 mese a 5 anni).

Oltre a quanto sopra, riconoscendone la natura di pubblico ufficiale, all'esperto nominato dal Tribunale (in tal senso si veda: Cass. pen., sez. VI, n. 201314/2015) potranno essere applicati i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. concussione, corruzione, abuso d'ufficio).

1.1.5 Il controllo delle valutazioni da parte degli amministratori

L'articolo 2343-quater del Codice Civile (rubricato "*Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione*") fa riferimento all'obbligo di controllo, da parte degli amministratori, delle valutazioni relative ai conferimenti effettuati.

Per effetto di questa disposizione, entro 30 giorni dall'iscrizione della società presso il registro delle imprese, gli amministratori hanno l'obbligo di verificare:

- se, nel periodo successivo a quello cui si riferisce la quotazione o la stima sostitutiva dei beni o valori conferiti rispetto a quella “tradizionale” (ovvero quella effettuata ai sensi dell’articolo 2343 del Codice Civile), sono intervenuti **fatti eccezionali** (compresi i casi in cui il mercato degli strumenti o dei valori non è più liquido) che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti e che sono stati in grado di modificare sensibilmente il valore di questi beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- se, successivamente al termine di chiusura dell’esercizio a cui si riferisce il bilancio previsto dall’articolo 2343-ter, comma 2, lettera a), del Codice Civile ovvero alla data della valutazione prevista dall’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), si sono verificati **fatti nuovi rilevanti** che hanno modificato sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese;
- il soddisfacimento dei requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha effettuato la valutazione (in conformità a quanto previsto dall’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile).

In questo contesto, quindi:

- se dal controllo effettuato dovessero emergere **differenze “sensibili”** tra il valore dei beni o dei valori conferiti e il valore equo degli stessi ovvero non dovessero essere soddisfatti i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto: su iniziativa degli amministratori dovrà essere effettuata **una nuova valutazione dei beni o valori conferiti** (in questo caso, troveranno applicazione le disposizioni previste dall’articolo 2343 del Codice Civile in materia di redazione della perizia giurata di stima dei conferimenti)¹¹;
- se dal controllo effettuato non dovessero emergere differenze “sensibili” tra il valore dei beni o dei valori conferiti e il valore equo degli stessi e dovessero risultare soddisfatti i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto: gli amministratori stessi sono tenuti a depositare presso il registro delle imprese una nuova dichiarazione contenente le seguenti informazioni:
 - la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non è stata redatta la perizia di stima prevista dall’articolo 2343, comma 1, del Codice Civile;
 - il valore attribuito ai beni o ai crediti conferiti, la fonte di questa valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione adottato;
 - la dichiarazione che questo valore è almeno pari a quello attribuito ai beni o ai crediti conferiti ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;
 - la dichiarazione relativa all’assenza di fatti eccezionali o rilevanti che hanno inciso sulla valutazione citata alla precedente lettera b);
 - una dichiarazione indicante il soddisfacimento dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto (previsti dall’articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), del Codice Civile).

Infine, si segnala che, secondo quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 2343-quater del Codice Civile, fino al momento di iscrizione della dichiarazione degli amministratori nel registro delle imprese, le relative azioni sono inalienabili e devono rimanere depositate presso la società.

¹¹ Al riguardo si veda: L. Starola, “Semplificazioni future per i conferimenti in natura”, Corriere Tributario n. 30, 2008, p. 2438.

1.1.6 Società a responsabilità limitata

Le disposizioni in merito alla disciplina dei conferimenti nelle società a responsabilità limitata sono contenute negli articoli da 2464 a 2466 del Codice Civile.

A livello operativo, per le S.r.l., alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versata all'organo amministrativo nominato nell'atto costitutivo¹² una somma pari ad almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l'intero sopraprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, l'intero ammontare. I mezzi di pagamento sono indicati nell'atto¹³ (articolo 2464, comma 4, c.c.). È prevista, inoltre, la possibilità di sostituire il versamento, dei conferimenti in denaro, con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria con caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano, invece, le disposizioni (come per le società per azioni) degli artt. 2254 (*"Garanzia e rischi dei conferimenti"*) e 2255 (*"Conferimento dei crediti"*) del Codice Civile.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Tuttavia, la polizza e la fideiussione non rappresentano l'oggetto del conferimento ma sono dei meri strumenti volti a garantire l'eventuale inadempimento del socio, nel momento in cui questi non ottemperasse ai suoi obblighi (questi strumenti garantiscono solo i diritti di credito di terzi e non anche i rapporti tra società e socio).

In virtù di quanto previsto dall'articolo 2465 del Codice Civile, chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di esperto iscritto nel registro dei revisori contabili o da una società di revisione iscritta nell'apposito albo (in questo caso, si fa riferimento al registro dei revisori contabili e non anche all'albo speciale previsto dall'art. 161 del D.lgs. n. 58/98).

A questo riguardo si evidenzia che per le S.r.l. il perito non deve essere nominato dal Presidente del Tribunale ma direttamente dal conferente.

In particolare, nella relazione di stima devono essere riportati i seguenti elementi:

- l'indicazione e la descrizione analitica dei beni formanti l'azienda o il ramo aziendale oggetto di conferimento;
- l'indicazione dei criteri di valutazione adottati dall'esperto ai fini delle sue determinazioni;
- la valorizzazione del compendio aziendale conferito e determinazione del capitale netto di conferimento;
- la data di riferimento delle valutazioni (il più possibile aggiornata rispetto alla data di relazione della relazione di stima);

¹² Parole così sostituite alle precedenti "presso una banca" dall'art. 9, comma 15-bis, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013.

¹³ Periodo inserito dall'art. 9, comma 15-bis, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, in vigore dal 23 agosto 2013.

- l'attestazione che il valore complessivo del complesso aziendale conferito è almeno pari a quello ad esso attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo (viceversa, non dovrà essere obbligatoriamente attestato il valore effettivo di quanto conferito. Al riguardo si veda la massima I.A.1 del settembre 2004 del Comitato Consiglio Notarile del Triveneto).

Inoltre, la stessa semplificazione è adottata nell'ipotesi in cui la società acquisti beni o crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, per una percentuale pari o superiore al decimo del capitale, nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

La relazione dovrà essere allegata all'atto costitutivo (o all'atto di conferimento, se il conferimento è effettuato a società già costituita).

Infine, quali ulteriori semplificazioni, in caso di conferimento in S.r.l.:

- non è necessaria la redazione di una relazione illustrativa da parte dell'organo amministrativo della conferitaria, né un parere di congruità da parte dell'organo di controllo;
- non sono previste verifiche successive al conferimento da parte dell'organo amministrativo della conferitaria (pertanto, le quote corrispondenti ai conferimenti potranno essere alienate anche il giorno successivo all'avvenuta stima).

Si ricorda che, per le c.d. "società a responsabilità limitata semplificate" (ex art. 2463-bis c.c.), il conferimento d'azienda deve ritenersi ammesso relativamente agli eventuali aumenti di capitale sociale deliberati successivamente rispetto al momento di costituzione (in tal senso: massima Consiglio Notarile di Milano n. 130 del 5 marzo 2013).

1.2 Aspetti contabili

Il conferimento d'azienda, come ricordato in precedenza, non è un istituto specificamente disciplinato dal Codice Civile e pertanto costituisce un caso particolare di conferimento in natura. Per i conferimenti d'azienda è necessario fare alcuni cenni alla loro rilevazione contabile, che poi verranno approfonditi nei paragrafi successivi nell'ambito delle singole fattispecie trattate.

Una prima questione da affrontare attiene la valutazione degli elementi patrimoniali oggetto di conferimento. Valutare l'azienda significa determinare l'entità di capitale o valore economico che esprime l'attitudine del complesso aziendale a produrre reddito, sulla base di proprie potenzialità e capacità intrinseche. I metodi di valutazione possono essere raggruppati in quattro categorie principali:

- metodo finanziario;
- metodo reddituale;
- metodo patrimoniale;
- metodi misti.

In concreto, nei conferimenti d'azienda i criteri più utilizzati sono i patrimoniali o i metodi misti patrimoniali e reddituali con autonoma individuazione dell'avviamento.

La valutazione dell'azienda conferita è contenuta, nell'ipotesi in cui la conferitaria sia una società di capitali, nella relazione di stima che l'esperto nominato dal tribunale deve redigere. Lo scopo

precipuo della perizia di stima connessa la conferimento di azienda è senz'altro quello di determinare il valore effettivo dell'azienda stessa.

La valutazione d'azienda confluisce in quello che la dottrina e la pratica definiscono comunemente quale *bilancio di conferimento*. Esso costituisce un vero e proprio bilancio straordinario dal momento che:

- non ha come scopo quello di determinare, con criteri prudenziali, l'utile di periodo distribuibile ai soci, bensì quello di stabilire quale sia il valore netto dell'azienda da conferire;
- i criteri di valutazione adottati non sono quelli del bilancio d'esercizio bensì i criteri volti ad individuare il valore corrente dell'azienda o meglio il valore di scambio della stessa.

Sulla base del bilancio di conferimento redatto, la società conferitaria rileva in contabilità il valore delle attività e delle passività dell'azienda conferita. In particolare, questa rilevazione contabile può essere effettuata "a saldi chiusi" ovvero "a saldi aperti" così come risulta dall'esempio di seguito riportato.

Esempio

Si ipotizzi il caso di un'immobilizzazione compresa nell'azienda conferita. I valori sono i seguenti:

- valore effettivo (da perizia di stima): 1.600;
- valore contabile di iscrizione: 4.000, al netto di un fondo ammortamento pari a 3.200 (valore netto contabile pari a 800).

L'aliquota di ammortamento è pari al 20%.

1) Contabilizzazione a saldi "chiusi"

Nell'ipotesi di contabilizzazione dell'operazione di conferimento d'azienda attraverso la metodologia "a saldi chiusi":

- se il conferimento avviene "a valori contabili" (con conseguente iscrizione dei beni ricevuti da parte del conferitario ai medesimi valori contabili che gli stessi assumono nella contabilità del conferente), la società conferitaria deve iscrivere l'immobilizzazione nell'attivo dello stato patrimoniale in misura pari a 800 (importo corrispondente al valore netto contabile, senza alcun fondo di ammortamento "preesistente");
- viceversa, se il conferimento avviene "a valori di perizia" (con conseguente iscrizione dei beni ricevuti da parte del conferitario non ai medesimi valori rilevati dalla conferente nella propria contabilità ma a valori di perizia, generando così un disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali), la società conferitaria iscrive l'immobilizzazione nel proprio attivo patrimoniale in misura pari a 1.600 (importo corrispondente al valore di perizia), senza evidenziare alcun fondo di ammortamento.

2) Contabilizzazione a saldi "aperti"

Riprendendo i dati dell'esempio precedente:

- nel conferimento "a valori contabili": la società conferitaria deve iscrivere l'immobilizzazione nel proprio attivo patrimoniale per un valore contabile di 4.000, con contestuale iscrizione

del relativo fondo di ammortamento “preesistente” di 3.200 (anziché procedere alla diretta iscrizione del valore netto contabile di 800, come accade nel caso di contabilizzazione “a saldi chiusi”);

- nel conferimento “a valori effettivi”: la società conferitaria deve iscrivere l’immobilizzazione per un valore netto contabile di 1.600 (posto che esso rappresentava appunto il valore effettivo del bene), rettificando il fondo di ammortamento e/o il valore lordo di iscrizione del bene.

In particolare, il conferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 176, del TUIR (che è generalmente effettuato a “saldi aperti”, ovvero mediante il trasferimento delle poste contabili a costi storici e delle relative poste rettificative) può essere rappresentato contabilmente con le seguenti modalità:

- “a valori di continuità contabile”;
- “a valori in doppia sospensione di imposta”.

A) Modello “a valori di continuità contabile”

In questa ipotesi:

- il conferitario iscriverà gli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda ricevuta in base ai valori contabili con cui questi ultimi erano iscritti nel bilancio del conferente;
- il conferente iscriverà la partecipazione allo stesso valore netto contabile dell’azienda conferita.

Si supponga un conferimento d’azienda, effettuato nell’anno 2016 da parte della società B (conferente) nei confronti della società A (conferitaria).

I valori sono riportati nella tabella della pagina seguente:

Attivo Stato Patrimoniale	Costo fiscalmente riconosciuto	Valori di perizia
Software	100.000	
Fondo ammortamento software	(40.000)	
Valore netto	60.000	60.000
Fabbricati	600.000	
Fondo ammortamento fabbricati	(20.000)	
Valore netto	580.000	680.000
Attrezzature	400.000	
Fondo ammortamento attrezzature	(40.000)	
Valore netto	360.000	400.000
Rimanenze materie prime	60.000	60.000
Rimanenze prodotti finiti	120.000	120.000
Crediti verso clienti	300.000	
Fondo svalutazione crediti	(4.000)	

Attivo Stato Patrimoniale	Costo fiscalmente riconosciuto	Valori di perizia
Software	100.000	
Valore netto	296.000	296.000
Banca	300.000	300.000
TOTALE ATTIVO (A)	1.776.000	1.916.000
Passivo Stato Patrimoniale		
Tfr	260.000	260.000
Debiti verso fornitori	400.000	400.000
Debiti diversi	140.000	140.000
TOTALE PASSIVO (B)	800.000	800.000
Avviamento (C)		300.000
NETTO CONFERITO (A-B+C)	976.000	1.416.000
<u>Plusvalenza da conferimento</u>	<u>440.000</u>	

Nel caso in esame, la plusvalenza potenziale derivante dai valori della perizia di stima, pari a € 440.000, non verrà rilevata in quanto il conferitario iscriverà i beni ricevuti in base ai relativi valori contabili del conferente e quest'ultimo iscriverà la partecipazione al valore netto contabile dei beni conferiti indipendentemente dai valori di perizia.

In buona sostanza, in questo caso, secondo il principio della continuità dei valori, le scritture contabili del conferente saranno le seguenti:

1) Storno delle attività e delle passività cedute

≠	a	≠	1.880.000
F.do am.to software		40.000	
F.do am.to fabbricati		20.000	
F.do am.to attrezzature		40.000	
F.do svalutazione crediti		4.000	
Tfr		260.000	
Debiti vs/fornitori		400.000	
Debiti diversi		140.000	
Società B c/conferimento		976.000	
		Software	
		Fabbricati	100.000

		Attrezzature	600.000	
		Rim. Materie prime	400.000	
		Rim. Prodotti finiti	60.000	
		Crediti	120.000	
		Banca	300.000	
			300.000	

2) Rilevazione della partecipazione ricevuta nella società conferitaria

		Partecipazioni	a	Società B c/conferimento		976.000
--	--	----------------	---	-----------------------------	--	---------

Viceversa, in capo al conferitario, si avrà:

1) Rilevazione dell'aumento di capitale sociale

		Società A c/sottoscrizione	a	Capitale sociale		976.000
--	--	----------------------------	---	------------------	--	---------

2) Rilevazione delle attività e delle passività ricevute

		≠	a	≠		1.880.000
		Software			100.000	
		Fabbricati			600.000	
		Attrezzature			400.000	
		Rim. Materie prime			60.000	
		Rim. Prodotti finiti			120.000	
		Crediti			300.000	
		Banca			300.000	
				F.do am.to software	40.000	
				F.do am.to fabbricati	20.000	

	F.do am.to attrezzature	40.000	
	F.do svalutazione crediti	4.000	
	Tfr	260.000	
	Debiti vs/fornitori	400.000	
	Debiti diversi	140.000	
	Società c/sottoscrizione	A 976.000	

B) Modello “a valori in doppia sospensione d’imposta”

Nel conferimento a “valori in doppia sospensione d’imposta”:

- ai fini civilistici: il soggetto conferente e il soggetto conferitario assumono rispettivamente la partecipazione e l’azienda ricevute a valori correnti (ovvero a valori di perizia);
- ai fini fiscali: il conferente assume quale valore della partecipazione l’ultimo costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario assume gli elementi attivi e passivi secondo gli stessi valori che avevano presso il conferente (a valori lordi).

Così operando, si crea un disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali.

A livello operativo, quindi, l’operazione di conferimento in esame comporta che:

- il maggior valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto conferito, iscritto nelle scritture contabili del soggetto conferente, rappresenta un “valore in sospensione d’imposta”;
- i maggiori valori degli elementi patrimoniali acquisiti (rispetto al costo fiscale degli stessi) iscritti nelle scritture contabili del soggetto conferitario, rappresentano “valori in sospensione d’imposta” (fatta salva l’ipotesi di affrancamento del disallineamento tra valori civili e fiscali ai sensi dell’articolo 176, comma 2-ter, del TUIR);
- nelle scritture contabili del soggetto conferitario i beni sono iscritti a “saldi aperti” ovvero in base al relativo costo risultante dalla perizia (valore che, ai fini fiscali, risulta in sospensione d’imposta) al netto del relativo fondo di ammortamento che già risultava nel bilancio del conferente;
- il conferitario dovrà rilevare un “fondo imposte differite” a fronte dei “valori in sospensione d’imposta” iscritti sui beni ricevuti al fine di considerare la fiscalità relativa al disallineamento tra i valori civili e quelli fiscali.

Riprendendo i dati dell’esempio precedente, le scritture contabili del conferente sono le seguenti:

1) Storno delle attività e delle passività cedute

		≠	a	≠		2.320.000
		F.do am.to software			40.000	
		F.do am.to fabbricati			20.000	
		F.do am.to attrezzature			40.000	
		F.do svalutazione crediti			4.000	
		Tfr			260.000	
		Debiti vs/fornitori			400.000	
		Debiti diversi			140.000	
		Società B c/conferimento			1.416.000	
				Software	100.000	
				Fabbricati	600.000	
				Attrezzature	400.000	
				Rim. Materie prime	60.000	
				Rim. Prodotti finiti	120.000	
				Crediti	300.000	
				Banca	300.000	
				Plusvalenza da conferimento	440.000	

2) Rilevazione della partecipazione ricevuta nella società conferitaria

		Partecipazioni	a	Società c/conferimento	B	1.416.000

Viceversa, le scritture contabili del conferitario sono le seguenti:

1.2.1 Il calcolo del sovrapprezzo

Nel caso di conferimento d'azienda effettuato a valori di perizia in un soggetto preesistente, la società conferitaria, a fronte dell'apporto ricevuto, dovrà effettuare un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d'opzione per i vecchi soci. In questo modo le azioni di nuova emissione verranno assegnate alla conferente.

Affinché i vecchi soci non siano danneggiati dalla riduzione del valore patrimoniale della loro partecipazione, i soci della società conferente dovranno versare un sovrapprezzo per le azioni della conferitaria assegnate a fronte dell'apporto.

La funzione del sovrapprezzo è infatti quella di colmare il divario esistente tra il valore effettivo ed il valore nominale delle azioni in circolazione, divario causato dalla presenza di plusvalori latenti oppure dall'avviamento latente della conferitaria.

Per quantificare il valore del sovrapprezzo che i soci della conferente dovranno versare per le azioni di nuova emissione della conferitaria, dovranno essere effettuate due diverse stime per valutare rispettivamente il valore del capitale economico (valore corrente) della conferente e della conferitaria.

La modalità di calcolo del sovrapprezzo può essere chiarita con il seguente esempio.

A) Situazione ante conferimento

Conferente: capitale sociale: 1.000

Conferitaria: capitale sociale: 2.000

B) Valore del capitale economico (valore corrente)

Conferente: 2.000

Conferitaria: 8.000

C) Valore della partecipazione da attribuire alla conferente

Dal confronto tra il valore economico delle due società emerge che alla conferente deve essere attribuita una partecipazione pari al rapporto tra il valore economico dell'azienda conferita e quello dell'azienda conferitaria post conferimento:

$$2.000 / 10.000 = 20\%$$

D) Situazione post conferimento

La conferitaria dovrà effettuare un aumento di capitale tale da garantire alla conferente una partecipazione pari al 20% del proprio capitale. Il nuovo capitale dovrà essere quindi pari a:

$$2.000 / 80\% = 2.500$$

La società conferente verserà un sovrapprezzo pari alla differenza tra il valore effettivo (2.000) ed il valore nominale (500) delle nuove azioni, in modo da mantenere inalterato il valore della partecipazione dei vecchi soci della conferitaria.

Conferente	Conferitaria
Partecipazione 2.000	CS 2.500

1.3 Aspetti fiscali

1.3.1 Premessa

La prima norma che si occupa in via generale dei conferimenti è l'articolo 9 del TUIR che, di fatto, attua un'assimilazione tra conferimenti e cessione.

Ai fini fiscali, l'operazione di conferimento è considerata equivalente ad una cessione a titolo oneroso dove il corrispettivo della cessione è rappresentato da una partecipazione al capitale o al patrimonio della società conferitaria.

L'articolo 9, comma 5, del TUIR statuisce che *"ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche ... per i conferimenti in società"*. Data questa estensione, ai conferimenti si applica la disciplina prevista per le cessioni a titolo oneroso (tassazione ordinaria e rateazione della plusvalenza ai sensi dell'articolo 86 del TUIR).

Un problema specifico si pone relativamente alla valorizzazione del corrispettivo derivante dal conferimento ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza (o minusvalenza). Il comma 2 dell'articolo 9 del TUIR stabilisce che *"In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo comma 4, lettera a)"*.

1.3.2 La disciplina dell'articolo 175 del TUIR

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 (ovvero dal 1° gennaio 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) il conferimento d'azienda in regime "realizzativo" disciplinato dall'articolo 175, comma 1, del TUIR è stato abrogato¹⁴.

¹⁴ Il regime realizzativo disciplinato dal previgente articolo 175, comma 1, del TUIR era caratterizzato dai seguenti elementi:

- (per quanto riguarda il presupposto soggettivo):
 - il conferente e il conferitario dovevano essere entrambi soggetti imprenditori residenti in Italia (indipendentemente dalla relativa natura giuridica degli stessi);
 - la residenza in Italia dei soggetti coinvolti nell'operazione non era necessaria nel caso in cui l'azienda conferita fosse situata in Italia;
- (per quanto riguarda il presupposto oggettivo) questa norma era applicabile nell'ipotesi di conferimento di:
 - aziende (così come definite dall'articolo 2555¹⁴ del Codice Civile);
 - partecipazioni di controllo o di collegamento (così definite ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile).

In virtù di questa abrogazione, quindi, dal periodo d'imposta 2008 il regime **“realizzativo”** dei conferimenti previsto dall'articolo 175 del TUIR è applicabile esclusivamente alle operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo e di collegamento. Soltanto in questo caso, quindi, sarà ancora possibile far emergere una plusvalenza (fiscalmente rilevante) in misura pari al maggiore tra il valore di iscrizione, nella contabilità del conferente, delle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito e quello di iscrizione, nella contabilità del conferitario, delle partecipazioni ricevute in cambio.

1.3.3 La disciplina dell'articolo 176 del TUIR (c.d. “regime neutrale”)

A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 (ovvero dal 1° gennaio 2008 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'operazione di conferimento d'azienda può essere effettuata (fatte salve le ipotesi di affrancamento) esclusivamente attraverso l'applicazione del regime c.d. “neutrale” previsto dall'articolo 176 del TUIR.

Di seguito analizziamo i relativi effetti derivanti dall'operazione di conferimento d'azienda:

- in capo al conferente;
- in capo al conferitario.

1.3.3.1 Gli effetti in capo al conferente

L'articolo 176, comma 1, del TUIR prevede che: *“I conferimenti di aziende ... non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze ...”*.

Da quanto sopra ne deriva che il soggetto che conferisce l'azienda non può più realizzare, per effetto di questa operazione, una plusvalenza o una minusvalenza fiscalmente rilevante, e pertanto:

- l'eventuale plusvalenza (o minusvalenza)¹⁵ derivante dal conferimento e iscritta in bilancio deve essere sterilizzata ai fini fiscali attraverso l'iscrizione di una corrispondente variazione in “diminuzione” (ovvero in “aumento”) nella dichiarazione dei redditi;
- il conferente può essere tassato soltanto al momento del successivo realizzo della partecipazione ricevuta nella società conferitaria per effetto del conferimento.¹⁶

1.3.3.2 Gli effetti in capo al conferitario

Nello specifico, in questa ipotesi, il valore di realizzo del conferimento (eventualmente tassabile in qualità di plusvalenza in capo al soggetto conferente in conformità a quanto previsto base all'articolo 86, comma 2, del TUIR) in luogo del valore normale dell'azienda conferita (così come ordinariamente previsto dall'articolo 9 del TUIR) era costituito dal maggiore tra:

- il valore della partecipazione nella società conferitaria rilevato nella contabilità del conferente;
- il valore dell'azienda ricevuta rilevato nella contabilità del conferitario.

¹⁵ Di ammontare pari alla differenza tra il valore di iscrizione della partecipazione nella contabilità del conferente e il valore netto contabile del complesso aziendale conferito.

¹⁶ In particolare, in questa ipotesi, il conferente dovrà determinare la plusvalenza o minusvalenza fiscale in base alla differenza esistente tra il valore di realizzo e il costo fiscale della partecipazione acquisita (costituito dall'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita).

Per effetto dell'operazione di conferimento, il conferitario subentra nei valori fiscali degli elementi attivi e passivi che compongono l'azienda ricevuta, in precedenza riconosciuti in capo al conferente. Da ciò deriva che:

- (da un lato) l'azienda ricevuta sarà acquisita in base ai medesimi valori fiscali riconosciuti in capo al conferente al momento del conferimento (e ciò in quanto l'articolo 176, comma 1, del TUIR prevede il subentro del conferitario "nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda stessa");
- (dall'altro, di conseguenza) ai fini fiscali non assume alcuna rilevanza il valore dell'azienda ricevuta iscritto nella contabilità del conferitario (pertanto, le differenze esistenti tra i valori civilistici e quelli fiscali dei beni conferiti dovranno essere evidenziate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, ovvero il quadro RV).

A livello operativo, l'applicazione del principio di continuità dei valori fiscalmente riconosciuti tra conferitario e conferente (sopra evidenziato) comporta per il conferitario:

- la necessità di conservare la stratificazione delle rimanenze (Lifo, Fifo) esistente presso il conferente (nel caso in cui, tra le rimanenze del conferente e quelle del conferitario si trovino beni omogenei, le differenti stratificazioni esistenti dovranno essere unificate);
- la necessità di determinare le quote di ammortamento residue dei beni strumentali assumendo a riferimento il costo fiscale originario degli stessi (a quest'ultimo riguardo, si segnala che, poiché il soggetto conferitario subentra nella posizione fiscale del conferente, il coefficiente di ammortamento non deve essere ridotto alla metà così come previsto, invece, per i beni di nuova acquisizione, dall'articolo 102, comma 2, del TUIR. In ogni caso, gli ammortamenti dei beni conferiti devono essere calcolati ragguagliando la quota di ammortamento imputabile all'esercizio ai giorni che intercorrono tra la data di efficacia del conferimento e la fine dell'esercizio);
- la necessità di determinare il limite del 5% delle spese di manutenzione, riparazione ammodernamento e trasformazione (ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del TUIR), tenendo conto del costo originario fiscalmente riconosciuto (in capo al conferente) dei beni ricevuti per effetto del conferimento;
- l'acquisizione dei crediti ricompresi tra le attività dell'azienda conferita in base al valore nominale degli stessi e il subentro nel valore fiscalmente riconosciuto del relativo fondo rischi¹⁷.

Con riferimento al subentro del conferitario nei valori fiscali degli elementi attivi e passivi che compongono l'azienda ricevuta per effetto del conferimento, nella **circolare 4 marzo 2010 n. 8/E** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale applicabile ad una posta iscritta a titolo di avviamento (già affrancata ai fini fiscali ai sensi dell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 che verranno analizzati di seguito) facente parte di un'azienda conferita in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176, comma 1, del TUIR. In particolare, al riguardo, è stata precisata:

- la necessità di escludere dal valore fiscale dell'azienda trasferita al conferitario il valore dell'avviamento, che deve restare in capo al conferente anche nel caso in cui lo stesso dovesse essere già stato stornato a livello contabile (il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita è determinato, quindi, dalla somma algebrica dei valori fiscali di tutti gli elementi patrimoniali trasferiti con l'esclusione dell'avviamento);

¹⁷ In questo senso si veda anche la circolare ABI 30 marzo 1998, n. 7.

- la necessità del soggetto conferente di:
 - attribuire alla partecipazione ricevuta un costo fiscale corrispondente a quello dell'azienda conferita con esclusione dell'avviamento ad essa riferibile;
 - proseguire nel processo di ammortamento fiscale dell'avviamento (eventualmente in via extracontabile nel caso in cui questa posta dovesse essere già stata eliminata dal bilancio);
- la necessità del soggetto conferitario di subentrare, in applicazione del regime di neutralità previsto dall'articolo 176 del TUIR, in tutti i valori fiscali dell'azienda conferita precedentemente riconosciuti in capo al soggetto conferitario, con l'esclusione del valore dell'avviamento;
- (previa sussistenza dei presupposti necessari a tal fine) la possibilità del conferitario di iscrivere ex novo di una posta a titolo avviamento e di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

Successivamente, il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2011**¹⁸, contenente le disposizioni attuative del regime di affrancamento dell'avviamento, dei marchi e delle attività immateriali (di cui si tratterà nel prosieguo), si è uniformato alla soluzione interpretativa avanzata dall'Agenzia delle Entrate nella citata circolare 4 marzo 2010, n. 8/E.

In senso contrario, nella **norma di comportamento 8 giugno 2011 n. 181**, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (AIDC) ha sostenuto che, nell'ipotesi in cui il conferente dovesse avere già iscritto nella propria contabilità una posta a titolo di avviamento, a seguito dell'operazione di conferimento d'azienda, il conferitario ha la possibilità di acquisire lo stesso unitamente agli elementi che compongono l'azienda (e, in questo modo, subentrare nel valore fiscale che l'avviamento stesso aveva in capo al conferente), indipendentemente dal valore (superiore o inferiore da quello al quale era iscritto nella contabilità del conferente) di iscrizione nella propria contabilità.

Al riguardo, infatti, la norma di comportamento in oggetto ha affermato che:

- *“la previsione normativa, che sancisce la neutralità fiscale del conferimento d'azienda e quindi il subentro del conferitario nei valori degli elementi dell'azienda fiscalmente riconosciuti in capo al conferente, si applica alla totalità degli elementi che formano l'azienda e che con essa si sono trasferiti”;*
- *“[...] pertanto, il disposto dell'articolo 176 si applica necessariamente anche all'avviamento; ne consegue che il conferitario subentra nel valore fiscale che l'avviamento aveva in capo al conferente, indipendentemente dal valore al quale lo iscrive nella propria contabilità. L'eventuale iscrizione dell'avviamento nella contabilità del conferitario ad un valore diverso da quello fiscalmente riconosciuto in capo al conferente produce esclusivamente un disallineamento tra valore civilistico e costo fiscale, da gestire con le medesime modalità che, in caso di disallineamento di valori, si applicano per qualunque altro elemento dell'attivo”;*
- *“il conferitario, inoltre, nel rispetto del principio di neutralità fiscale del conferimento sancito dall'articolo 176 del TUIR, potrà dedurre fiscalmente l'ammortamento dell'avviamento per lo stesso importo e con gli stessi limiti che trovavano applicazione in capo al conferente”;*

¹⁸ In particolare, il provvedimento in commento precisa che il valore contabile dell'azienda conferita deve essere conteggiato al netto dell'avviamento già iscritto dal medesimo soggetto conferente, sul presupposto che tale valore non sarebbe suscettibile di essere trasferito con il compendio aziendale.

- “poiché l'avviamento si trasferisce al conferitario unitamente all'azienda, il conferente dismette tale elemento, sia contabilmente che fiscalmente, unitamente agli elementi che concorrono a formare l'azienda ed assume quale valore fiscale della partecipazione ricevuta lo stesso valore fiscale che aveva l'azienda conferita nel suo complesso, comprensivo dell'eventuale valore fiscale dell'avviamento”.

Nella **norma di comportamento 20 ottobre 2010 n. 178**, la medesima Associazione ha rilevato che, in applicazione del regime di neutralità previsto dall'articolo 176 del TUIR, il costo degli elementi attivi e passivi fiscalmente riconosciuto in capo al conferitario corrisponde a quello già riconosciuto in capo al conferente alla data di effetto del conferimento, indipendentemente dalla tecnica contabile e valutativa adottata in sede di conferimento ¹⁹. Coerentemente con ciò, l'AIDC ha evidenziato che:

- il conferitario è tenuto a calcolare le quote di ammortamento fiscalmente deducibili assumendo a riferimento il costo fiscale della società conferente ed applicando allo stesso i coefficienti tabellari previsti dal D.M. 31 dicembre 1988 (in caso di immobilizzazioni materiali) ovvero i criteri di deducibilità previsti dagli articoli 103 e 108 del TUIR (in caso di immobilizzazioni immateriali o di spese relative a più esercizi);
- la deducibilità degli ammortamenti così calcolati è riconosciuta anche nell'ipotesi in cui, sulla base della tecnica contabile e valutativa utilizzata dal conferitario, le quote di ammortamento dovessero risultare superiori a quelle imputate civilisticamente a conto economico (in questa ipotesi sarà possibile operare una variazione in diminuzione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi in conformità a quanto previsto dall'articolo 109, comma 4, lettera b), del TUIR);
- nel caso in cui i minori ammortamenti imputati a conto economico siano la conseguenza di un allungamento del piano di ammortamento operato in conformità alle regole civilistiche, la differenza rispetto agli importi che sarebbero stati ottenuti continuando il piano originario risulterà indeducibile (e ciò in quanto questo comportamento, se adottato dalla conferente, avrebbe avuto come effetto quello di ottenere unicamente la deducibilità degli importi imputati a conto economico). In ogni caso questa differenza sarà comunque deducibile negli anni successivi come ammortamento imputato a conto economico dalla conferitaria in seguito all'allungamento del periodo di ammortamento.

1.3.4 L'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 176 del TUIR

L'operazione di conferimento d'azienda può beneficiare dell'applicazione del regime di neutralità fiscale:

- se effettuata tra soggetti residenti nel territorio dello Stato che operano nell'esercizio di imprese commerciali, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto conferitario (viceversa, in base alla previgente disciplina, il conferitario doveva necessariamente essere compreso tra i soggetti Ires ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettere a e b, del TUIR);
- anche se effettuata tra soggetti non residenti (operanti in qualità di “conferente” o di “conferitario”) purché avente ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato²⁰.

¹⁹ Ciò fatto salvo l'esercizio dell'affrancamento ai fini fiscali (analizzato di seguito) dei maggiori valori iscritti in bilancio in relazione alle immobilizzazioni immateriali e materiali relative all'azienda conferita.

²⁰ Questa previsione è giustificata in considerazione del fatto che la gestione di un'azienda situata in Italia determina il possesso di una stabile organizzazione in questo territorio da parte del soggetto non residente.

Da quanto sopra, quindi, deriva, che, a decorrere dal 2008, anche i conferimenti d'azienda effettuati nelle **società di persone** sono soggetti al regime di neutralità previsto dall'articolo 176, comma 1, del TUIR.

Le modifiche sopra citate (e, in particolare, l'estensione a tutti i soggetti, sia IRPEF sia IRES, esercenti attività d'impresa, del regime di neutralità fiscale dei conferimenti d'azienda) si sono rese necessarie per colmare il "vuoto" normativo determinato dall'abrogazione della possibilità di effettuare conferimenti d'azienda realizzativi ai sensi dell'articolo 175 del TUIR.²¹ Per effetto di questa abrogazione, infatti, in assenza delle modifiche citate:

- nessun conferimento d'azienda avrebbe potuto essere eseguito in neutralità fiscale in una società di persone (in qualità di conferitario) poiché queste ultime risultavano escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 176 del TUIR (che, come visto, prevedeva esplicitamente la necessità di ricomprendere il soggetto conferitario tra i soggetti IRES);
- (conseguentemente) le plusvalenze realizzate in caso di conferimento in società di persone sarebbero state sempre tassate in capo al conferente, in base al relativo valore "normale" determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR (in ciò determinando un'evidente e ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai soggetti IRES).

1.3.5 L'affrancamento dei disallineamenti nei conferimenti d'azienda in neutralità

Il conferimento d'azienda effettuato attraverso l'applicazione del regime di neutralità fiscale previsto dall'articolo 176 del TUIR può generare, in capo alla società conferitaria, un disallineamento tra i valori civili e i valori fiscali dei beni che compongono il complesso aziendale trasferito

Stante quanto sopra, nel corso del tempo, diversi provvedimenti normativi hanno introdotto, con condizioni e modalità differenti (e in deroga al generale regime di neutralità stabilito dall'articolo 176 del TUIR) la possibilità di affrancare, ai fini fiscali, questi disallineamenti sia a *titolo oneroso* che a *titolo gratuito*.

1.3.5.1 L'affrancamento "a titolo oneroso"

1.3.5.1.1 L'affrancamento a regime previsto nel TUIR (prima deroga alla neutralità fiscale)

La prima ipotesi di riconoscimento, ai fini fiscali, dei valori trasferiti in occasione del conferimento d'azienda è prevista, a regime, dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR. Questa disposizione, in luogo del regime di neutralità, prevede la possibilità per il soggetto conferitario di optare per l'applicazione "di **un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive ... sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta**".

²¹ Articolo 175, comma 1 del TUIR (versione previgente): "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 86, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'articolo 87, per i conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, contenente disposizioni in materia di società controllate e collegate, effettuati tra soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali, si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni, ricevute in cambio dell'oggetto conferito, nelle scritture contabili del soggetto conferente ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del soggetto conferitario".

In buona sostanza, il conferitario può scegliere autonomamente di affrancare i “disallineamenti” esistenti tra i valori civili e quelli fiscali, relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali che sono ricomprese nell’azienda ricevuta (indipendentemente dal comportamento tenuto dal conferente), attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva.

Il D.M. 25 luglio 2008²² ha chiarito le modalità operative per riallineare le differenze esistenti tra il valore civilistico di iscrizione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nel bilancio della società conferitaria e l’ultimo valore fiscale delle stesse in capo alla società conferente, in conformità a quanto previsto dal sopra citato comma 2-ter dell’articolo 176 del TUIR.

In particolare, questo provvedimento ha riconosciuto la possibilità di applicare la disciplina in esame per riallineare il valore civilistico e fiscale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali classificabili ai numeri I e II della lettera B dell’attivo dello stato patrimoniale.

Stante quanto sopra, a titolo esemplificativo, possono essere affrancati:

- *tra le immobilizzazioni materiali*: i terreni, i fabbricati, gli impianti, i macchinari, le attrezzature industriali e commerciali, gli altri beni, le immobilizzazioni in corso e gli acconti;
- *tra le immobilizzazioni immateriali*: i costi di impianto e ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, i diritti di brevetto industriale, i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi e i diritti simili, l’avviamento, le immobilizzazioni in corso e gli acconti.

Viceversa, sono esclusi dai valori affrancabili:

- gli oneri pluriennali;
- i c.d. “beni-merce” (ovvero i beni che costituiscono l’oggetto dell’attività svolta dall’impresa quali le rimanenze di magazzino);
- le immobilizzazioni finanziarie, quali le partecipazioni (anche se connesse all’operazione di conferimento).

Con riferimento alla disciplina in esame, l’Agenzia delle Entrate ha fornito specifici chiarimenti nella **circolare 25/09/2008 n. 57/E**. In particolare, in questa sede, è stato precisato che:

- il riferimento al “*valore di iscrizione in bilancio*” consente l’affrancamento anche quando il soggetto conferitario non provvede ad iscrivere nuovi maggiori valori nelle proprie scritture contabili, ma si limita a recepire il medesimo valore di iscrizione degli stessi, così come risultante nel bilancio del soggetto conferente (“ereditando”, in questo modo, i disallineamenti già esistenti in capo a quest’ultimo);
- non possono essere affrancati né i disallineamenti derivanti da deduzioni extracontabili effettuate ai sensi dell’articolo 109, comma 4, lettera d), del TUIR, né eventuali altri disallineamenti relativi a beni già presenti nel bilancio della società conferitaria prima dell’operazione straordinaria;
- il riallineamento riguarda i valori relativi agli elementi classificati tra le “immobilizzazioni materiali ed immateriali” da parte del soggetto conferitario, secondo quanto previsto dai principi contabili (indipendentemente dalla classificazione contabile dei medesimi beni effettuata, prima del conferimento, dal soggetto conferente);

²² Pubblicato sulla G.U. 12 agosto 2008 n. 188.

- l'ultimo valore fiscale riconosciuto in capo al soggetto conferente deve ritenersi comprensivo anche degli eventuali maggiori valori emersi in bilancio in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 242-249, della Legge n. 296/2006 (c.d. "bonus aggregazioni").

Il riallineamento in esame può essere effettuato sia **totalmente** che **parzialmente**²³. Nell'ipotesi di riallineamento parziale, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni²⁴.

In particolare:

- i beni mobili (inclusi gli impianti e i macchinari ancorché infissi al suolo): sono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento;
- i beni immobili sono distinti nelle seguenti "categorie omogenee":
 - a) aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica;
 - b) aree non fabbricabili;
 - c) fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del TUIR (c.d. "fabbricati strumentali per destinazione");
 - d) fabbricati strumentali ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo, del TUIR (c.d. "fabbricati strumentali per natura");
 - e) fabbricati previsti dall'articolo 90 del TUIR (c.d. immobili patrimonio);
- le immobilizzazioni immateriali (compreso l'avviamento) possono essere affrancate anche singolarmente.

Le modalità di esercizio dell'opzione

L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere esercitata:

- dalla società conferitaria;
- nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o in quella del periodo successivo.

In particolare, la misura dell'imposta sostitutiva è stata differenziata per scaglioni, in base all'entità dei valori oggetto di affrancamento e attraverso l'applicazione delle seguenti aliquote:

- **12%**, sulla parte dei maggiori valori complessivamente ricompresi nel limite di € 5.000.000;
- **14%**, sulla parte dei maggiori valori che eccede € 5.000.000 e fino a € 10.000.000;
- **16%**, sulla parte dei maggiori valori che eccede € 10.000.000.

Nello specifico:

²³ Evidentemente, la decisione di affrancare i "disallineamenti" deve essere effettuata sulla base di opportune valutazioni di convenienza, considerando il risparmio fiscale che può derivare per effetto di questa scelta (ad esempio, la deducibilità delle maggiori quote di ammortamento che, proprio per effetto dell'affrancamento, saranno fiscalmente riconosciute).

²⁴ Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, D.M. 25 luglio 2008.

- la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (ovvero il 30%) deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui è stata esercitata l'opzione (con il versamento della prima rata, l'opzione si perfeziona in modo irreversibile e non viene meno nell'ipotesi di mancato versamento delle rate successive);
- la seconda e la terza rata (maggiorate dei relativi interessi in misura pari al 2,5%) devono essere versate entro il termine previsto, rispettivamente, per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi d'imposta successivi.

Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile per l'affrancamento:

- è necessario considerare l'ammontare complessivo dei maggiori valori da affrancare, anche se relativi a più operazioni di conferimento che l'impresa conferitaria intende affrancare nel periodo d'imposta (pertanto, nel caso in cui uno stesso soggetto dovesse essere destinatario di più conferimenti d'azienda, ai fini dell'individuazione delle aliquote applicabili, è necessario considerare la totalità dei maggiori valori che si intendono affrancare, cumulando tutte le operazioni effettuate nel medesimo periodo d'imposta);
- nell'ipotesi di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in entrambi i periodi di esercitabilità dell'opzione (con riferimento alla stessa operazione di conferimento): nel secondo periodo occorre considerare le differenze di valore che sono già state assoggettate ad imposta sostitutiva nel primo periodo²⁵.

A livello operativo, si ricorda che:

- l'applicazione dell'imposta sostitutiva può riguardare anche solo una quota e non l'intero ammontare del disallineamento relativo ai beni facenti parte della singola categoria omogenea;
- deve essere adottato un criterio uniforme di individuazione della quota riferibile a ciascun bene ricompreso nella categoria omogenea oggetto di affrancamento (a titolo esemplificativo, qualora si intenda riallineare il 70% dei disallineamenti relativi ai macchinari entrati in funzione in un certo anno, dovrebbe applicarsi lo stesso parametro di riferimento rispetto a tutti i beni di questa categoria, avendo riguardo, per stabilire il riallineamento riferibile a ciascun bene, alla divergenza esistente tra il valore netto di partenza e il valore di iscrizione presso la società conferitaria);
- i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva, ai fini IRES e IRAP, sono riconosciuti a partire dal periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione con il versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva;
- l'opzione per l'imposta sostitutiva può essere esercitata anche o solo per riallineare le differenze già esistenti presso la società conferente e conservate dalla società conferitaria (tuttavia, se queste differenze sono state originate dalle deduzioni extracontabili indicate nel quadro EC della dichiarazioni dei redditi, in via prioritaria occorrerà applicare il regime di imposta sostitutiva stabilito dall'articolo 1, comma 48, della Legge finanziaria 2008, seguendo le relative disposizioni di attuazione contenute nel decreto 03/03/2008);
- le differenze esistenti tra i valori civili e fiscali delle immobilizzazioni cedute nel corso dello stesso periodo d'imposta di esercizio dell'opzione (anteriormente al versamento della prima rata dovuta dell'imposta sostitutiva) devono essere escluse dall'applicazione dell'imposta

²⁵ Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, D.M. 25 luglio 2008. Questa disposizione ha, evidentemente, la finalità di evitare che, esercitando l'opzione per la stessa operazione straordinaria nei due periodi d'imposta utili, si possa beneficiare sempre della aliquota più favorevole.

stessa (e ciò coerentemente con la condizione risolutiva che disconosce l'efficacia dell'affrancamento in caso di cessione dei beni entro il quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, evitando così il pagamento di un'imposta sostitutiva che successivamente dovrebbe essere riaccreditata a favore del contribuente).

Esempio

Si consideri il seguente caso in cui un soggetto riceve due distinti conferimenti d'azienda (conferimento A e conferimento B) nel medesimo periodo d'imposta.

Nel caso in esame,

a) nel primo periodo l'opzione viene esercitata:

- per i disallineamenti relativi al conferimento A: in misura integrale;
- per i disallineamenti relativi al conferimento B: in misura parziale;

b) nel secondo periodo l'opzione viene esercitata per i disallineamenti residui relativi al conferimento B.

	Disallineamenti emersi	Disallineamenti affrancati nel 1° periodo	Disallineamenti affrancati nel 2° periodo
Conferimento A	12.000.000	12.000.000	-
Conferimento B	5.600.000	2.000.000	3.600.000
Disallineamenti affrancati	17.600.000	14.000.000	3.600.000
Aliquota	12% su 5.000.000 14% su 5.000.000 16% su 7.600.000	12% su 5.000.000 14% su 5.000.000 16% su 4.000.000	14% su 3.600.000

Gli effetti dell'opzione

In capo al conferitario, i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti, ai fini dell'ammortamento, "a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è stata esercitata l'opzione"²⁶.

Nonostante la norma faccia riferimento al solo ammortamento, i maggiori valori affrancati si considerano fiscalmente riconosciuti a tutti gli effetti, come ad esempio, per il calcolo del plafond delle spese di manutenzione ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del TUIR (in tal senso, circ. Ag. Entrate 25/09/2008 n. 57/E).

In virtù di quanto previsto dal comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR, l'affrancamento è inefficace in caso di realizzo delle immobilizzazioni oggetto di riallineamento anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione (viceversa, non assumono rilevanza gli eventuali trasferimenti effettuati in occasione di operazioni fiscalmente neutrali quali la fusione, la scissione e il conferimento d'azienda). In questo caso:

- nell'ipotesi di cessione dei beni affrancati prima del decorso dei termini di legge, la plusvalenza o la minusvalenza fiscalmente rilevante deve essere determinata senza tener conto dei maggiori valori iscritti affrancati;
- l'imposta sostituita relativa ai beni oggetto di realizzo anticipato può essere scomputata dall'IRES dovuta ai sensi dell'articolo 79 del TUIR²⁷.

1.3.5.1.2 La rivalutazione delle attività immateriali e delle altre attività prevista dall'articolo 15, comma 10-12, del D.L. n. 185/2008 (seconda deroga alla neutralità fiscale)

L'articolo 15, commi 10 -12, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (convertito nella Legge 28 gennaio 2009 n. 2) ha riconosciuto, in deroga al possibile affrancamento previsto dal comma 2-ter dell'articolo 176 del TUIR (analizzato al precedente paragrafo), un'ulteriore facoltà costituita dalla possibilità di assoggettare, in tutto o in parte, gli eventuali maggiori valori iscritti in bilancio a titolo di **avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali** e derivanti dall'effettuazione di operazioni straordinarie (fusione, scissione e conferimento d'azienda) all'imposta sostitutiva prevista dal medesimo comma 2-ter del TUIR con applicazione di un'aliquota fissa pari al **16%**²⁸.

Ovviamente, anche in questo caso, l'opzione ha lo scopo di dare rilevanza fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio. Le principali differenze dell'affrancamento in esame, rispetto alla disciplina ordinaria regolata dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR, sopra analizzata, riguardano:

- 1) la possibilità di affrancare esclusivamente i valori relativi all'avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali;
- 2) la necessità di versare l'imposta in misura fissa (anziché in tre rate annuali);

²⁶ Si ricorda che l'esercizio dell'opzione non determina alcun effetto in capo al soggetto conferente. Quest'ultimo, pertanto, assumerà quale valore della partecipazione ricevuta, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita.

²⁷ A conferma si vedano le **circolari** Ag. Entrate 13 marzo 2009 n. 8/E, paragrafo 3.4 e 11 giugno 2009 n. 28/E, par. 5)

²⁸ Per l'analisi degli elementi che caratterizzano il riallineamento in esame si veda la circolare Ag. Entrate 11 giugno 2009 n. 28/E.

3) la possibilità di operare un processo di ammortamento più rapido in caso di affrancamento del maggior valore relativo all'avviamento ed ai marchi.

Con riferimento al presupposto soggettivo, l'ambito di applicazione della normativa in esame è analoga a quella prevista ai fini dell'applicazione dell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR a cui, pertanto, si rinvia.

Viceversa, come sopra evidenziato, a livello oggettivo è possibile riallineare i maggiori valori iscritti su elementi o attività ricevuti dalla società conferente a titolo di **avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali**. A quest'ultimo riguardo occorre considerare che:

- tra le "altre attività immateriali", interessate dalla disposizione in esame, possono farsi rientrare gli oneri pluriennali (come, ad esempio, le spese di ricerca e sviluppo, le spese di impianto e ampliamento), ovvero le spese capitalizzate in più esercizi e ammortizzabili, ai fini fiscali, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 108 del TUIR²⁹;
- nei confronti dei soggetti *las adopter*, la facoltà di affrancare i disallineamenti relativi alle attività a vita utile definita, per le quali i principi contabili internazionali (e, in particolare, lo *las 38* e l'*lfrs 3*) prevedono l'iscrizione in bilancio, e ciò nonostante il fatto che trattasi di poste diverse dai "beni" in senso giuridico, a condizione che gli stessi siano identificabili, sottoposte al controllo dell'impresa ed in grado di generare futuri benefici economici³⁰.

La base imponibile dell'affrancamento è costituita dalla differenza esistente tra il valore di iscrizione in bilancio degli elementi patrimoniali sopra citati e il relativo valore fiscale che gli stessi avevano in capo alla società dante causa. In particolare, la base imponibile dell'affrancamento deve essere determinata:

- assumendo a riferimento i disallineamenti esistenti alla chiusura del periodo d'imposta in cui è stato realizzato il conferimento;
- in base alla differenza esistente tra il valore civilistico di bilancio dei beni interessati (determinato al netto degli ammortamenti civilistici già operati) e quello fiscale (al netto degli ammortamenti fiscali già dedotti).

A livello operativo l'affrancamento è ammesso:

- a) in misura parziale o totale (in caso di affrancamento parziale, l'opzione esercitata deve comunque intendersi definitiva);
- b) senza dover necessariamente raggruppare i beni per categorie omogenee (e quindi anche singolarmente).

L'imposta sostitutiva, dovuta ai fini dell'affrancamento, deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione (come sopra accennato, questa previsione rappresenta una differenza rispetto al regime previsto dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR). Oltre a ciò occorre considerare che:

²⁹ E ciò in considerazione del mancato riferimento ai soli "beni" immateriali" da parte dell'articolo 15, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come, viceversa, è previsto dall'articolo 1, del D.M. 25 luglio 2008 relativamente alla disciplina di riallineamento stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR.

³⁰ In questo senso, quindi, sono considerate attività immateriali, oltre a beni tradizionali – come, ad esempio: i marchi, i brevetti, le formule, ecc. – anche le c.d. liste clienti, o talune spese promozionali nei confronti della clientela.

- il versamento dell'imposta sostitutiva determina il perfezionamento dell'esercizio dell'opzione (circ. Ag. Entrate 11 giugno 2009 n. 28);
- questo versamento può essere effettuato anche mediante l'utilizzo in compensazione dei crediti relativi ad altre imposte (nei limiti previsti dall'articolo 34, Legge 23 dicembre 2000 n. 388);
- ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, risulta applicabile il comma 9 dell'articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 e, pertanto, "si applicano le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi".

A livello contabile, considerato che con il versamento dell'imposta sostitutiva in esame si beneficia della deducibilità fiscale della posta interessata, ne deriva che l'affrancamento determina la possibilità di rilevare sul piano contabile la corrispondente fiscalità anticipata (al riguardo, si veda il documento OIC "Applicazione n. 1" del 1 febbraio 2009).

Per quanto riguarda gli **effetti fiscali** derivanti dall'affrancamento, occorre considerare che:

- 1) i maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano fiscalmente riconosciuti a partire **dall'inizio del periodo d'imposta** nel corso del quale è stata versata l'imposta sostitutiva;
- 2) il maggior valore iscritto sull'avviamento e sui marchi d'impresa può essere dedotto:
 - in misura non superiore ad **1/5 del relativo ammontare**³¹;
 - a prescindere dalla relativa imputazione dello stesso in conto economico;
 - a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

Si ricorda altresì che, in caso di realizzo dei beni affrancati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione (c.d. "**periodo di sorveglianza**"), il costo fiscale dei beni affrancati deve essere ridotto in misura corrispondente ai maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto. Inoltre, l'imposta sostitutiva versata deve essere scomputata dall'imposta sui redditi. Ai fini della determinazione del periodo complessivo di possesso, la conferitaria deve tenere conto anche del possesso maturato dalla società conferente (circ. Ag. Entrate 13/03/2009 n. 8, par. 3.4).

Da quanto sopra ne deriva che i maggiori valori fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva assumono rilevanza, ai fini della determinazione della plusvalenza/minusvalenza da realizzo, a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione.

Il riallineamento delle altre attività

Il comma 11 dell'articolo 15 ha riconosciuto la possibilità di applicare le disposizioni sopra illustrate anche al fine di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori civilistici attribuiti in bilancio alle **attività diverse da quelle indicate nell'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR** (ovvero ai titoli immobilizzati e non, alle rimanenze di merci, ai crediti) che sono iscritte tra le attività dello

³¹ Si noti che, per le operazioni straordinarie effettuate a partire dall'esercizio successivo a quello in corso alla data del **31 dicembre 2015**, la misura della deducibilità è stata aumentata da 1/10 a 1/5 ad opera della Legge 28 dicembre 2015 n. 208. Al riguardo si veda anche la circolare Ag. Entrate 18 maggio 2016 n. 20.

stato patrimoniale della società conferitaria a seguito di un'operazione straordinaria e nel rispetto dei principi contabili adottati. In particolare:

- l'opzione può essere esercitata anche con riguardo a singole fattispecie (a quest'ultimo riguardo si ricorda che, secondo l'articolo 15, comma 5, del D.L. n. 185/2008 in esame, “*per singole fattispecie si intendono i componenti reddituali e patrimoniali delle operazioni aventi la medesima natura ai fini delle qualificazioni di bilancio ...*”);
- i maggiori valori devono essere assoggettati a tassazione con applicazione delle aliquote ordinarie dell'IRPEF, dell'IRES ed IRAP (ed eventuali maggiorazioni) separatamente dall'imponibile complessivo;
- l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione;
- il valore affrancato è riconosciuto dal periodo d'imposta di versamento dell'imposta sostitutiva;
- il riallineamento non è soggetto al rispetto del vincolo del possesso quadriennale;
- in caso di riallineamento del valore dei crediti iscritti nell'attivo patrimoniale l'imposta sostitutiva è dovuta con aliquota pari al **20%**.

Nello specifico, a differenza di quanto visto in precedenza per l'avviamento e i marchi, il maggior valore iscritto tra le “*altre immobilizzazioni immateriali*” è deducibile nel solo limite dell'importo imputato a conto economico.

In questo caso, quindi, si avrà che:

- l'ammortamento civilistico operato sul maggior valore iscritto in bilancio terminerà prima rispetto a quello fiscale (essendo già stato stanziato in bilancio a partire dall'esercizio precedente a quello di efficacia fiscale dell'affrancamento);
- la quota residua di ammortamento deducibile fiscalmente (una volta terminato l'ammortamento civilistico) potrà comunque essere recuperata in sede extracontabile attraverso la rilevazione di apposite “*variazioni in diminuzione*” dal reddito d'impresa giustificate dal maggior costo stanziato civilisticamente nei precedenti esercizi.

Coordinamento con l'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR

Con riferimento all'applicazione del regime previsto dall'articolo 176-comma 2-ter, del TUIR, nella circolare 11 giugno 2009 n. 28/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto:

- la possibilità di adottare entrambi i regimi di affrancamento nello stesso periodo d'imposta con riferimento alla medesima operazione straordinaria effettuata;
- la possibilità di adottare entrambi i regimi di affrancamento per i disallineamenti relativi a due singole e differenti attività;
- l'impossibilità di affrancare il disallineamento di uno stesso bene o attività optando, nello stesso periodo d'imposta e per la stessa operazione straordinaria, per il riallineamento di una quota del maggior valore con il regime previsto dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR e, per la quota residua, con il regime previsto dall'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008;
- per le operazioni perfezionate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007: la possibilità di affrancare il disallineamento riferito ad uno stesso bene optando:

- con riferimento al periodo d'imposta in cui è posta in essere l'operazione: per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008;
- con riferimento al periodo di imposta successivo a quello in cui è posta in essere l'operazione: per la disciplina prevista dall'articolo 176, comma 2-ter, del TUIR;

1.3.5.1.3 Il riallineamento previsto dall'articolo 15, comma 10-bis e 10-ter del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 (terza deroga alla neutralità fiscale)

I commi 10-bis e 10-ter all'articolo 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, disciplinano due ulteriori ipotesi nelle quali è consentito, a fronte del pagamento dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione *“al fine di riallineare i valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento, i marchi ed alle altre attività immateriali”*.

Nello specifico, è stata introdotta la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, i maggiori valori contabili attribuibili ad avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali iscritti nel bilancio consolidato e incorporati (ancorché non autonomamente iscritti nel bilancio d'esercizio) nei maggiori valori contabili delle partecipazioni di controllo acquisite per effetto di operazioni straordinarie o traslative (ovvero le operazioni di fusione scissione, conferimento d'azienda, cessioni di azienda o di partecipazioni, scambi di partecipazioni e conferimenti di partecipazioni di controllo).

Per quanto riguarda l'ambito temporale di applicazione della norma in esame, l'articolo 1, commi 150-151, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (c.d. “legge di stabilità 2014”) ha attribuito un **carattere permanente alla disciplina in esame**,³² riconoscendo questa facoltà alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012³³.

Le modalità di attuazione di questo riallineamento sono state dettate dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 22 novembre 2011 n. 168379 e con il Provvedimento 6 giugno 2014 oltre che, a livello interpretativo, nelle circolari 5 agosto 2011 n. 41, 3 maggio 2013 n. 12 e 8 maggio 2016 n. 20/E.

Si segnala che, a seguito delle novità che sono state introdotte dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti nel bilancio individuale a seguito di operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (ex articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185/2008) è stato esteso alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Questa disposizione è applicabile agli acquisti perfezionati dal periodo d'imposta 2017 nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di questo periodo.

³² Inizialmente, infatti, il regime in esame poteva essere applicato soltanto alle operazioni perfezionate entro il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. Per completezza si segnala che ulteriori modifiche in merito alle decorrenze dei relativi effetti sono state operate dall'articolo 1, commi 502-505, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (c.d. “legge di stabilità”).

³³ Al riguardo si vedano anche le circolari Assonime 25 novembre 2011, n. 31 e 23 dicembre 2011, n. 36.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione della norma in esame.

A) Il riallineamento previsto dall'articolo 15, comma 10-bis, del D.L. n. 185/2008

Con riguardo all'ambito applicativo del riallineamento in esame, si consideri che:

- **a livello "soggettivo"**: l'opzione di riallineamento può essere esercitata sia dalle imprese che adottano i principi contabili internazionali, sia dalle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e che hanno iscritto nel proprio bilancio individuale una partecipazione di controllo per effetto di un'operazione straordinaria traslativa. In particolare si tratta dei seguenti soggetti:
 - incorporanti o risultanti dalla fusione in operazioni di fusione;
 - beneficiari in operazioni di scissione;
 - conferitari in operazioni di conferimento d'azienda;
 - conferitari in operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 175 del TUIR;
 - conferitari in ipotesi di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177 del TUIR;
 - cessionari in ipotesi di compravendita di partecipazione di controllo;
 - cessionari in ipotesi di compravendita d'azienda che includa partecipazioni di controllo;
 - scambianti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante permuta ai sensi dell'articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
 - soci che, per effetto del rapporto di concambio, ricevono una partecipazione di controllo a seguito di un'operazione di fusione o scissione;
 - conferenti che ricevono una partecipazione di controllo in operazioni di conferimento di azienda;
 - conferenti che, per effetto di conferimento di partecipazioni di controllo ai sensi dell'articolo 175 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo;
 - conferenti che, per effetto di operazioni di scambio di partecipazioni mediante conferimento ai sensi dell'articolo 177 del TUIR, ricevono a loro volta una partecipazione di controllo.

Nello specifico, i sopra citati soggetti possono esercitare l'opzione a condizione che facciano parte di un gruppo nel cui bilancio consolidato, riferibile all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (ovvero al 31 dicembre 2011 per le nuove operazioni), a seguito di una delle ipotesi sopra illustrate sia stata iscritta una voce a titolo di "avviamento", "marchi di impresa" e "altre attività immateriali".

In particolare:

- a) *nel caso in cui più soggetti che redigono il bilancio consolidato all'interno del medesimo gruppo dovessero trovarsi nella condizione di poter optare per il riallineamento: ciascun soggetto può affrancare una quota di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali iscritti nel proprio bilancio consolidato pari, al massimo, al maggior valore della partecipazione ad esso riferibile;*

- b) *nel caso in cui più soggetti appartenenti ad un unico gruppo dovessero trovarsi nella condizione di poter optare per il riallineamento*: ciascuno di essi può esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva, ancorchè il bilancio consolidato venga redatto esclusivamente dalla capogruppo;
- c) *nel caso in cui un soggetto, a seguito delle sopra citate operazioni straordinarie, dovesse avere acquisito in più fasi o incrementato il controllo, anche per il tramite di un soggetto partecipato*: lo stesso può, anche a insieme a quest'ultimo, esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva (viceversa, la riduzione o la perdita del controllo intervenute successivamente non preclude la facoltà di esercitare l'operazione per il regime dell'imposta sostitutiva);
- d) *nel caso di acquisizione di una partecipazione di controllo congiunto*: i relativi soggetti possono esercitare l'opzione per il regime dell'imposta sostitutiva;
- e) *nel caso in cui il soggetto, a seguito delle sopra citate operazioni straordinarie, dovesse avere acquisito una partecipazione di controllo in una società estera*: lo stesso può esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- **a livello "oggettivo"**: possono essere affrancati i maggiori valori civilistici inclusi nel costo delle **partecipazioni di controllo** iscritte nel bilancio d'esercizio dell'avente causa di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di azienda), emersi in conseguenza di quest'ultime, a condizione che gli stessi siano stati contabilizzati, in modo autonomo, nel bilancio consolidato a titolo di **"avviamento"**, **"marchi d'impresa"** ed **"altre attività immateriali"**³⁴.

Ai fini dell'applicazione dell'affrancamento in esame, sono considerate "partecipazioni di controllo":

- per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali: le partecipazioni incluse nel consolidamento ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (pertanto, occorre considerare le previsioni dell'articolo 2359 del Codice Civile);
- per i soggetti tenuti all'applicazione dei principi contabili internazionali: le partecipazioni superiori al 50% dei diritti di voto ovvero quelle in cui, anche attraverso percentuali di possesso inferiori, viene attuato un controllo effettivo.

L'esercizio dell'opzione del riallineamento, per espressa previsione normativa, non comporta il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti sulla partecipazione di controllo, ancorché una parte di questi (avendo trovato autonoma iscrizione nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali) sia stata affrancata. Pertanto, anche a seguito del riallineamento, la partecipazione di controllo conserverà il medesimo valore fiscalmente riconosciuto che possedeva prima dell'operazione straordinaria.

³⁴ Si ricorda che la base imponibile rilevante ai fini dell'affrancamento è costituita al minore tra:

- la differenza tra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito dell'operazione straordinaria e il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- il corrispondente valore di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto dell'operazione.

Esempio

Si ipotizzi un'azienda iscritta ad un valore di 200 che venga conferita ad un valore di 260 poiché incorpora plusvalori latenti per avviamento pari a 60. Nel bilancio d'esercizio il conferente iscriverà la partecipazione nella società conferitaria ad un valore pari a 260, prescindendo dal fatto che una parte del valore di conferimento costituisce, nella sostanza, avviamento.



Con il riallineamento, l'avviamento "consolidato" nel valore della partecipazione potrà essere riconosciuto fiscalmente mediante il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%. In questo caso, quindi:

- a) la partecipazione avrà un costo fiscalmente riconosciuto pari a 200;
- b) il plusvalore latente costituito dall'avviamento (pari a 60) potrà essere ammortizzato, ai fini fiscali, in un minimo di 10 anni.

B) Il riallineamento previsto dall'articolo 15, comma 10-ter, del D.L. n. 185/2008

L'articolo 15, comma 10-ter, del D.L. n. 185/2008 ha esteso ulteriormente l'ambito oggettivo di applicazione della disciplina dell'articolo 15, comma 10, del medesimo provvedimento, consentendo l'affrancamento dei maggiori valori che sono iscritti sulle **partecipazioni di controllo** emersi a seguito di operazioni, anche fiscalmente realizzative, quali l'acquisto dell'azienda - tra i cui elementi patrimoniali vi sia anche la partecipazione di controllo - o l'acquisto della stessa partecipazione di controllo.

Anche in questa ipotesi possono essere affrancati soltanto i maggiori valori della partecipazione di controllo che risultino autonomamente iscritti nel bilancio consolidato come avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali.

Nello specifico, l'importo affrancabile (anche in via parziale) è costituito dal minore tra³⁵:

- il maggior valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale della società acquirente a seguito di una delle operazioni interessate dalla disciplina in esame;
- il valore residuo dell'avviamento e degli altri asset immobiliari afferenti alla società partecipata ed evidenziati nel bilancio consolidati, da assumersi in proporzione alla percentuale di partecipazione posseduta.

Sull'importo affrancabile così determinato, ai fini del riallineamento, è dovuta un'imposta sostitutiva (da versare con le modalità previste dall'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, con esclusione della possibilità di compensazione):

- a) con aliquota al 16%;

³⁵ Si veda il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 77035 del 6 giugno 2014

b) da versare entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta in riferimento al quale l'operazione è effettuata.

Attraverso il pagamento dell'imposta sostitutiva, è possibile dedurre la quota parte del maggior valore iscritto sulle partecipazioni consolidate e riferibile all'avviamento, ai marchi d'impresa ed alle altre attività immateriali³⁶;

a) in un orizzonte temporale minimo di 5 anni (a quest'ultimo riguardo, nella circolare n. 20/E/2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che "... la riduzione del periodo di ammortamento (da dieci a cinque quote) operi limitatamente al valore affrancato di avviamenti e marchi d'impresa, restando ferma la deduzione in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico, per gli ammortamenti relativi ai valori delle altre attività immateriali 'impliciti' nelle partecipazioni di controllo acquisite per effetto delle predette operazioni").

b) a prescindere dall'imputazione a conto economico.

Il riallineamento in esame ha effetto a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello di pagamento

Inoltre la disciplina in commento prevede:

- la revoca degli effetti del riallineamento in caso di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa e le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'ammortamento affrancato effettuati anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello di avvenuto pagamento dell'imposta sostitutiva (in caso di revoca il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggiore ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dalle imposte sui redditi);
- il divieto di cumulo con gli altri regimi di imposizione sostitutiva previsti con riguardo all'affrancamento dell'avviamento e degli altri beni³⁷.

Con il Provvedimento n. 77035/2014 del 6 giugno 2014, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di attuazione della disciplina sopra illustrata. In particolare, l'articolo 3 del provvedimento stabilisce che la base imponibile da assoggettare all'imposta sostitutiva è costituita dal minore tra:

- **la differenza** tra il valore contabile della partecipazione di controllo iscritto nel bilancio individuale a seguito di una delle operazioni ammesse e il valore della partecipazione risultante dalla situazione contabile redatta dalla società fusa, incorporata, scissa o conferente alla data di efficacia giuridica dell'operazione;
- **il corrispondente valore** di avviamento, marchi d'impresa ed altre attività immateriali, in proporzione alla percentuale di partecipazione acquisita per effetto di una delle sopra citate operazioni, iscritto nel bilancio consolidato riferibile all'esercizio nel corso del quale l'operazione ha avuto efficacia giuridica, ancorché rappresentato nel medesimo bilancio in connessione ad altre partecipazioni in conformità ai principi contabili adottati.

³⁶ In tal senso si veda la circolare Agenzia delle Entrate 18 maggio 2016 n. 20.

³⁷ L'opzione per il regime di riallineamento in esame preclude, sui medesimi valori, quella per i regimi previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis e 176, comma 2-ter, del TUIR e dell'articolo 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008.

La decorrenza degli effetti fiscali delle ipotesi di riallineamento

Gli effetti fiscali dei riallineamenti in esame decorrono:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori opera dal periodo d'imposta **2018** – ex articolo 23, comma 14, del D.L. n. 98/2011);
- dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il riconoscimento fiscale dei maggiori valori opera dal periodo d'imposta **2020** – ex articolo 20, comma 2, del D.L. n. 201/2011).

A decorrere da questo periodo d'imposta, i maggiori valori affrancati saranno deducibili secondo le disposizioni dell'articolo 15, comma 10, del D.L. n. 185/2008 e, pertanto:

- per l'avviamento, i marchi e le altre attività immateriali a vita utile indefinita: in misura non superiore a 1/10;
- per le attività immateriali a vita utile definita: nei limiti della quota imputata a conto economico.

Per valutare l'opportunità del riallineamento si fa riferimento al confronto tra l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta (16%) e le imposte che sono state risparmiate (Ires ed Irap) a seguito dei futuri ammortamenti, considerando anche che l'affrancamento rende fiscalmente ammortizzabili i maggiori valori al 10% annuo, ma solo a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 (ovvero l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012 per le operazioni effettuate nel 2010 e negli anni precedenti).

Inoltre, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Provvedimento 22 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:

- gli effetti fiscali prodotti in virtù dell'esercizio dell'opzione non sono revocati in presenza di atti di realizzo che riguardano le partecipazioni di controllo, i marchi d'impresa, le altre attività immateriali o l'azienda cui si riferisce l'affrancamento affrancato;
- l'eventuale esercizio dell'opzione per i regimi di riallineamento dei valori fiscali e contabili previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176-comma 2-ter, del TUIR e dall'articolo 15, commi 10, 11, 12 del D.L. n. 185/2008 non preclude la possibilità di optare per il riallineamento in esame, né l'esercizio dell'opzione per quest'ultima preclude l'esercizio dell'opzione per i predetti regimi di riallineamento;
- gli importi affrancati devono essere indicati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IRAP relative al periodo d'imposta in corso al 30 novembre 2011 (ciò al fine di evidenziare gli importi assoggettati all'imposta sostitutiva rispetto ai valori delle voci relative all'avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali suscettibili di affrancamento);
- tutti gli altri elementi necessari ai fini dell'attività di controllo e di accertamento in merito alla corretta applicazione del regime dell'imposta sostitutiva (ivi comprese le informazioni relative alle differenze tra i valori contabili delle partecipazioni e/o del patrimonio netto delle imprese controllate emerse e quelle relative alla riconducibilità delle predette differenze ai valori di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali, iscritti nei bilanci consolidati riferiti all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010) devono essere evidenziati in un apposito documento extracontabile da esibire, su richiesta all'Ufficio competente.

1.3.6 La disciplina relativa al conferimento dell'unica azienda da parte dell'imprenditore individuale

Il comma 2-bis dell'articolo 176 del TUIR prevede che *“qualora il conferimento abbia a oggetto l'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita”*.

Mediante questa previsione, l'operazione in esame viene ricondotta al regime del *capital gain*, assumendo come costo della partecipazione il valore attribuito alla stessa anche nel caso in cui la partecipazione dovesse essere ceduta nel triennio.

Nella circolare 10 dicembre 2004 n. 52, l'Agenzia delle Entrate ha motivato il riferimento esistente al solo regime del *capital gain* qualificato (e, quindi, a prescindere dall'entità della partecipazione ricevuta che potrebbe essere anche non qualificata) con la volontà di rendere analogo il trattamento fiscale delle plusvalenze che sono generate dalla persona fisica non più imprenditore a quello che si sarebbe avuto se il cedente fosse stato un imprenditore.

1.3.7 Il conferimento dell'impresa familiare e relative implicazioni fiscali

L'impresa familiare, disciplinata dall'articolo 230-bis del Codice Civile, è un'impresa individuale in cui collaborano in modo continuativo i familiari.

L'attribuzione della qualità di imprenditore spetta quindi al solo soggetto che esercita l'impresa, mentre i familiari vengono considerati collaboratori dell'imprenditore e non contitolari dei beni aziendali³⁸.

Ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile, sono considerati collaboratori dell'impresa familiare:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado (genitori ed i figli, i nonni, i bisnonni, i nipoti (di nonno) ed i pronipoti, i fratelli e le sorelle, gli zii ed i nipoti);
- gli affini entro il secondo grado (suoceri, generi, nuore e cognati, genitori dei suoceri).

³⁸ Ai familiari che collaborano in modo continuativo nell'impresa familiare sono riconosciuti diritti patrimoniali in ragione della qualità e quantità del lavoro prestato e la possibilità di intervenire nella gestione interna dell'impresa limitatamente a determinate decisioni.

Le decisioni per essere adottate richiedono il consenso della maggioranza dei familiari e riguardano soltanto l'impiego degli utili e degli incrementi dell'azienda, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell'impresa, mentre nella gestione ordinaria dell'impresa i familiari assumono una posizione subordinata rispetto all'imprenditore.

In caso di cessazione della prestazione di lavoro dei collaboratori, o in caso di alienazione dell'azienda, il diritto di partecipazione può essere liquidato in denaro. Per la quantificazione della quota di liquidazione occorrerà tener conto del valore del patrimonio netto aziendale in quel momento. Il pagamento può avvenire in più annualità determinate dalle parti e, se non vi è accordo tra le parti, dal giudice.

L'impresa familiare si instaura quando sono soddisfatte le sopra citate condizioni soggettive dei partecipanti e se il lavoro dei collaboratori non viene prestato in base ad un rapporto diverso quale lavoro subordinato, associazione in partecipazione o contratto sociale³⁹.

Ai fini fiscali, l'articolo 5, comma 4 del TUIR, prevede l'imputazione dei redditi prodotti dalle imprese familiari in capo a ciascun collaboratore in proporzione alla relativa quota di partecipazione agli utili e in misura non superiore al 49% del relativo ammontare.

Viceversa, al titolare dell'impresa, che è l'unico soggetto imprenditore, deve essere attribuito non meno del 51% del reddito complessivo. Ne consegue che, dal punto di vista fiscale, il reddito oggetto di accertamento in caso di omessa dichiarazione o l'incremento di reddito oggetto di rettifica, con le relative sanzioni, è riferibile esclusivamente all'imprenditore stesso.

La ripartizione del reddito ai collaboratori deve avvenire in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato dal collaboratore stesso, ed è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- esistenza di un documento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, nella quale siano indicati il nome e il rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore dei partecipanti;
- indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'imprenditore delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari;
- atto pubblico o la scrittura privata anteriori all'inizio del periodo di imposta.

La partecipazione al reddito dell'impresa familiare è valida solo in caso di utili, mentre se il risultato dell'impresa è una perdita non è ammessa l'imputazione ai partecipanti, ma solo all'imprenditore.

L'articolo 5 del TUIR prevede inoltre che, affinché la collaborazione di un familiare possa essere considerata fiscalmente rilevante, l'attività prestata deve essere, oltre che continuativa, come previsto dall'articolo 230-bis del Codice Civile, anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore.

Con riferimento all'impresa familiare, è possibile che l'imprenditore individuale, organizzato sotto forma di impresa familiare, decida di conferire la propria azienda in una *newco* (ciò, evidentemente, nella generalità dei casi, anche al fine di proseguire l'attività di famiglia). In questa eventualità, occorre considerare che:

- a) nell'ipotesi di conferimento di un'impresa familiare (ex art. 230-bis), l'unico soggetto avente la qualifica di imprenditore (e che, quindi, può effettuare il conferimento dell'azienda in neutralità ai sensi dell'articolo 176 del TUIR⁴⁰) è rappresentato dal titolare dell'impresa stessa (in tal senso; ris. Ag. Entrate 10 giugno 2008 n. 233/E e 31 agosto 2015 n. 78/E);
- b) i collaboratori familiari devono essere assegnatari di una quota di plusvalenza in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato nell'impresa (in tal senso; circ. 19 dicembre 1997 n. 320/E);

³⁹ Si ricorda che nell'impresa familiare possono prestare la loro opera anche persone estranee al nucleo familiare, ma solo come dipendenti con relativo inquadramento giuridico.

⁴⁰ In alternativa l'operazione di conferimento sarà tassata ai fini IRPEF esclusivamente in capo all'imprenditore in qualità di plusvalenza ai sensi degli articoli 58 e 86 del TUIR.

b) l'attribuzione delle somme liquidate ai collaboratori, a titolo di quota spettante per l'incremento di valore dell'azienda nel periodo di durata del rapporto, non costituisce un presupposto imponibile in capo agli stessi e non è deducibile dal reddito dell'impresa familiare (ris. Ag. Entrate 28 aprile 2008 n. 176/E). In questo modo, i collaboratori potranno apportare nella newco quale conferimento in denaro le somme ricevute a titolo di liquidazione.

1.3.8 La non elusività dell'operazione di conferimento di d'azienda seguita dalla cessione delle quote di partecipazione ricevute

Il comma 3 dell'articolo 176 del TUIR prevede la non elusività ai fini delle imposte sui redditi dell'operazione di conferimento d'azienda (effettuata, alternativamente, attraverso l'applicazione dei regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o imposizione sostitutiva) seguita dalla cessione, da parte della conferente, della partecipazione ricevuta, in regime di parziale esenzione (ai sensi degli articoli 87, 58 e 68, comma 3, del TUIR).

Stante quanto sopra, nel caso in cui il conferimento d'azienda sia strumentale alla successiva cessione della partecipazione ricevuta nella società conferitaria, ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione nel suo complesso non può essere considerata di natura elusiva da parte dell'Amministrazione finanziaria. La *ratio* originaria dell'introduzione di questa disposizione da parte del legislatore era legata al fatto che, ai fini delle imposte sui redditi, il vantaggio fiscale di cui beneficiava il cedente, nel caso di cessione "indiretta" dell'azienda attraverso la cessione della partecipazione posseduta nella conferitaria, si traduceva, in capo al cessionario in uno svantaggio fiscale, sotto forma di minori costi deducibili. A seguito delle modifiche operate dalla legge n. 244/2007, l'attuale formulazione dell'articolo 176, comma 3, del TUIR prevede la non elusività dell'operazione anche nel caso in cui il conferitario dovesse optare per l'affrancamento dei valori attraverso il versamento dell'imposta sostitutiva.

Nella circolare 13 febbraio 2006, n. 6/E, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che questa previsione trova applicazione esclusivamente per l'ipotesi disciplinata dall'articolo 176 "e non è applicabile in via analogica ad altre fattispecie"⁴¹.

Con riferimento all'ambito applicativo della disposizione in esame, nella sentenza n. **4162/36/2016**, la CTR di Milano ha escluso la natura elusiva dell'operazione di conferimento di un ramo d'azienda in una società di nuova costituzione seguita dalla cessione delle quote di partecipazione ricevute, operata a breve distanza dal conferimento (avvalendosi del regime di tassazione ridotto previsto dall'art. 58, c. 2, del TUIR). A tal fine, i giudici hanno richiamato proprio l'articolo 176, comma 3, in esame, il quale prevede espressamente che il conferimento d'azienda in continuità dei valori fiscali e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute per usufruire della tassazione ridotta della plusvalenza non costituisce operazione elusiva⁴².

In senso analogo, nella **sentenza 28 giugno 2016 n. 3840**, la CTR di Brescia ha affermato che: *"Presupposto indispensabile per configurare l'elusione è dunque un uso "distorto" di strumenti giuridici attraverso la loro concatenazione e tale da fare conseguire vantaggi fiscali. Ma nel caso di specie questo non è ravvisabile, né è raffigurabile una alterazione degli istituti giuridici applicati in assenza di ragioni economiche quantomeno "concorrenti" con il beneficio fiscale. Le operazioni*

⁴¹ A commento si veda la circolare Assonime 6 luglio 2005 n. 38.

⁴² Si osserva che, all'epoca dei fatti, era applicabile la disposizione antielusiva prevista dall'art. 37-bis del DPR 600/73, abrogata dall'art. 1 co. 2 del DLgs. 128/2015, che ha unificato le nozioni di abuso del diritto e di elusione fiscale e ha ricompreso la relativa disciplina in corrispondenza dell'art. 10-bis della L. 212/2000.

in contestazione hanno comportato l'effettivo conferimento di un ramo d'azienda della T. S.r.l. alla I.L. S.a.s. e la successiva modifica della compagine sociale di quest'ultima, con cessione della partecipazione a S.F.. A prescindere dall'eventuale beneficio fiscale che ne è derivato, è incontestabile che un trasferimento del ramo di azienda sia effettivamente avvenuto. Operazione che di per sé non costituisce condotta elusiva, come espressamente stabilito - per le imposte dirette - dall'art. 176 comma terzo D.P.R. n. 917 del 1986, secondo il quale "non rileva" ai fini dell'articolo 37 bis D.P.R. n. 600 del 1973 il conferimento dell'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta".

1.3.9. Conferimento d'azienda e abuso del diritto

Analogamente a quanto avveniva in passato in vigore dell'articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, l'operazione di conferimento d'azienda deve essere attentamente valutata in quanto potenzialmente utilizzabile per effettuare operazioni in "abuso del diritto" ai sensi dell'articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in base al quale è previsto che "configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti".

In virtù di questa disposizione, ad oggi, devono considerarsi in "abuso del diritto" le operazioni che, contemporaneamente:

- 1) sono prive di sostanza economica (ovvero se sono inidonee a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali);
- 2) realizzano vantaggi fiscali indebiti (ossia vantaggi anche non immediati che sono in contrasto con la *ratio legis* o con i principi dell'ordinamento) che costituiscono l'oggetto sostanziale dell'operazione (in sostanza i vantaggi fiscali indebiti devono essere fondamentali rispetto a tutti gli altri ottenuti dal contribuente. Ad esempio è un comportamento in evasione d'imposta quello che si concretizza nell'occultamento di ricavi, proventi, quando si deducono spese non inerenti, o in caso di alterazione dei fatti economici).

Viceversa, non possono essere considerate in "abuso di diritto" le operazioni che sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (in tal senso si veda anche la sentenza Corte di Cassazione n. 439 del 15.01.2015). In questo contesto è legittimamente possibile perseguire un risparmio d'imposta scegliendo, tra le varie opzioni offerte dall'ordinamento, quella meno onerosa sotto il profilo dell'imposizione fiscale. A titolo esemplificativo nella relazione illustrativa alla citata Legge n. 212/2000 è stato chiarito che, al fine di estinguere una società, è legittimamente possibile procedere ad un'operazione di fusione invece che ad una liquidazione, senza che ciò configuri un comportamento posto in essere in "abuso del diritto", e ciò in quanto le due operazioni, ancorché siano soggette a regimi fiscali diversi, sono messe sullo stesso piano. Infatti, al riguardo è stato precisato che "è vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra "preferenza" per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse".

Nella **risoluzione 27/07/2017 n. 99/E**, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato un'operazione di riorganizzazione posta in essere da una Società in nome collettivo che svolgeva l'attività di lavorazioni industriali e proprietaria di un immobile in cui veniva svolta tale attività. In particolare, la sequenza delle operazioni prospettate nel caso esaminato era la seguente:

- a) conferimento nell'azienda industriale in una *newco* partecipata dagli stessi soci della conferente (con mantenimento nella società conferente del solo immobile e della partecipazione nella *newco*);
- b) locazione dell'immobile alla *newco*;
- c) assegnazione dell'immobile ai soci (i quali continuano a locarlo alla *newco*)
- d) scioglimento della società con assegnazione ai soci della partecipazione nella *newco*.

Attraverso questa articolata operazione, l'immobile (originariamente utilizzato direttamente nell'attività d'impresa e, pertanto, avente una natura strumentale per destinazione, con conseguente impossibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dalla Legge n. 208/2015), mediante la locazione ad un soggetto terzo (ovvero la società di persone di nuova costituzione) avrebbe perso questa caratteristica, potendo in questo modo essere oggetto di assegnazione.

Con riferimento a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'illegittimità del vantaggio fiscale conseguito dalla società, in virtù dell'impossibilità di assegnare beni immobili strumentali per destinazione e della circolarità dell'operazione complessivamente posta in essere. In particolare, secondo l'Agenzia, nel caso specifico, il mutamento della natura dell'immobile (prima utilizzato direttamente e poi locato dopo il conferimento) sarebbe stato soltanto formale e non sostanziale, e ciò in quanto lo stesso continuava ad essere utilizzato nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, seppur in capo ad un soggetto diverso (ovvero la *newco* partecipata dai medesimi soci) che, peraltro, continuava a svolgere la medesima attività a suo tempo esercitata dalla società conferente. Da quanto sopra se ne ricava che, a *contrariis*, qualora l'estromissione dell'immobile, anziché essere locato alla *newco*, fosse tenuto a disposizione dei soci o da questi locato a terzi, l'operazione avrebbe potuto considerarsi legittima.

E ancora. Nella sentenza **13 febbraio 2017 n. 109**, la CTP di Vicenza ha riconosciuto l'elusività di un'operazione "circolare" mediante la quale, attraverso il conferimento di azienda in una società di nuova costituzione e la successiva fusione inversa con la società conferente, sono state soddisfatte le condizioni richieste per potere godere del vantaggio fiscale legato alla rivalutazione di impianti, macchinari e attrezzature, attraverso la deduzione fiscale dei relativi maggiori ammortamenti.

Il caso esaminato ha tratto origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società in relazione ad una operazione straordinaria che si era strutturata nelle seguenti fasi:

- 1) conferimento d'azienda da un soggetto operativo a un nuovo soggetto costituito appositamente (*newco*);
- 2) rivalutazione degli immobili e dei terreni aziendali in base al Dl 185/2008 e degli impianti, le attrezzature e i macchinari con l'imposta sostitutiva sui conferimenti (ex articolo 176, comma 2 ter, TUIR);
- 3) fusione inversa tra la *newco* e la società conferente.

Con riferimento a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate ha contestato l'elusività dell'operazione sopra delineata in considerazione della natura "circolare" della stessa. Infatti, a conclusione dell'operazione, tutti gli *asset* societari (beni, quote sociali, eccetera) risultavano gli stessi ante-conferimento, in ciò confermando la continuità patrimoniale e gestionale dell'attività precedentemente esercitata. In questo contesto, i giudici hanno accolto il rilievo dell'ufficio

evidenziando che, per la dinamica con cui è stata realizzata, l'operazione aveva permesso il conseguimento di un vantaggio fiscale «asistematico», consistente nell'aver creato appositamente le condizioni per ringiovanire la vita utile dei cespiti aziendali e poterli ulteriormente ammortizzare (con deduzione delle relative quote), senza alcuna effettiva mutazione del soggetto cui era riconducibile la loro titolarità. Nel caso specifico il vantaggio fiscale è stato comprovato altresì dal fatto che grande parte degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature aziendali risultavano all'atto del conferimento totalmente ammortizzati o avevano un ammortamento residuale esiguo. Su queste basi, i giudici hanno rigettato il ricorso della società, condannandola altresì al pagamento di ingenti spese di lite.

1.4. Altre imposte

1.4.1 IRAP

La plusvalenza derivante dal conferimento d'azienda, in quanto classificabile tra i componenti straordinari del conto economico, è da sempre stata considerata irrilevante ai fini IRAP ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446. In particolare, sulla base della citata disposizione, la base imponibile ai fini IRAP deve essere determinata in base alla differenza tra:

- il valore della produzione (voce A del conto economico);
- il costo della produzione (voce B del conto economico), con esclusione delle seguenti voci (così come risultanti nel conto economico dell'esercizio):
 - B.9 (costi del personale dipendente);
 - B.10.c) (svalutazioni delle immobilizzazioni);
 - B.10.d) (svalutazioni dei crediti);
 - B.12 (accantonamenti per rischi);
 - B.13 (altri accantonamenti).

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, la base imponibile IRAP deve essere determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle sopra illustrate.

Inoltre, si precisa che ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 446/1997 *“indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa”*.

In altri termini, le plusvalenze relative ai conferimenti d'azienda, ancorché non classificate in bilancio tra i proventi straordinari non concorrono alla formazione dell'imponibile IRAP in virtù del fatto che, le stesse *“indipendentemente dall'effettiva collocazione”* sono comunque escluse, ai sensi del sopra citato articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, dalla base imponibile stessa⁴³.

Con riferimento a quanto sopra si segnala che, anche a seguito delle modifiche alla normativa di bilancio operate dal D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 (in attuazione alla Direttiva

⁴³ A conferma si veda la circolare Ag. Entrate 26/05/2009 n. 27, paragrafo 1.2. e, in precedenza, la circolare ministeriale 4 giugno 1998 n. 141/E, paragrafo 3.2.1.2.

2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio delle imprese diverse da quelle che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS), i componenti relativi a trasferimenti di azienda eventualmente allocati nell'area caratteristica del conto economico (voci A.5 e B.14 dell'area caratteristica del bilancio) continuano a non avere alcun effetto ai fini Irap⁴⁴.

In questo senso, infatti, attraverso la modifica del comma 1 dell'articolo 5 del D.Lgs. 446/1997, l'articolo 13-bis della Legge 27 febbraio 2017 n. 19 ha espressamente previsto l'esclusione dalla base imponibile IRAP dei componenti positivi o negativi di natura straordinaria che derivano dai trasferimenti di azienda o rami di azienda (il riferimento è, quindi, alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da cessioni e conferimenti di azienda, fusioni e scissioni) .

Con riferimento a quanto sopra, nel *“documento di ricerca sulla fiscalità delle imprese OIC adopter”* emesso in data 08/08/2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha osservato che:

- *“con riguardo agli utili e alle perdite derivanti dalla dismissione di cespiti o di rami d'azienda, l'eliminazione della sezione straordinaria si sostanzia nell'obbligo di rilevazione di queste componenti nelle voci A5) “Altri ricavi” e B14) “Oneri diversi di gestione”. La stessa classificazione deve riservarsi alle plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie. È evidente come, in questi casi, la rappresentazione della performance di periodo beneficerebbe di una separata indicazione di questi costi e ricavi, il cui dettaglio – se significativo – potrà essere ricostruito soltanto attraverso la nota integrativa”*
- *(e a commento dell'articolo 13-bis del D.L. n. 244/016) “Il legislatore, quindi, pur mantenendo l'autonomia dell'IRAP dall'IRES e la “presa diretta” dal conto economico ha escluso dalla base imponibile IRAP le sole componenti di natura straordinaria relative ai trasferimenti di azienda, laddove per trasferimenti di azienda dovrebbero intendersi le operazioni di natura realizzativa da un punto di vista civilistico che danno luogo a plusvalenze o minusvalenze contabili (cessioni e conferimenti di azienda)”.*

Come già sopra anticipato, il D.Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 ha eliminato la sezione straordinaria del conto economico dello schema di bilancio, con la conseguenza che, a partire dal 2016, i componenti che prima confluivano nelle voci E20 ed E21 trovano la loro collocazione nelle voci della gestione operativa o finanziaria, in funzione della loro natura.

In questo contesto, la questione fondamentale affrontata dal legislatore ha riguardato gli effetti prodotti sulla base imponibile IRAP a seguito della ricollocazione nel valore della produzione dei componenti che, in precedenza, erano ricompresi in corrispondenza delle voci E20 e E21 del conto economico.

Al riguardo, nella circolare 21/06/2017 n. 14, Assonime ha evidenziato la necessità di:

- *(da un lato) sterilizzare i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda (plus/minus) sulla base dei relativi valori contabili , ovvero quelli che si desumono dal confronto tra il corrispettivo ed i valori*

⁴⁴ Si ricorda che con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 agosto 2017 sono state infine emanate le disposizioni di attuazione della disciplina relativa alle ricadute fiscali delle nuove norme in materia di bilancio e dei nuovi principi OIC

dell'azienda ceduta così come risultanti nel bilancio (e quindi prescindendo dai relativi valori fiscali)⁴⁵;

- (dall'altro) ricomprendere tra i componenti esclusi dalla base imponibile IRAP gli indennizzi e gli oneri straordinari manifestatisi dopo l'operazione, ma pur sempre ad essi afferenti (come, ad esempio, il cedente che consegue il diritto ad un'integrazione del prezzo in virtù di una clausola contrattuale, es. "clausola di earn out", oppure nel caso in cui sia chiamato a mantenere indenne il cessionario da sopravvenienze passive o insussistenze emerse ex post, in virtù di una clausola di garanzia. In entrambi i casi si tratta di elementi che non concorrono contabilmente alla formazione della plus/minusvalenza)⁴⁶.

Resta il dubbio in merito all'esigenza di sterilizzare, oltre alla plus/minusvalenza rilevata contabilmente, anche i costi accessori (es. consulenze professionali, perizie, ecc.). Sulla questione, Assonime ha affermato che: *"la norma, pur non menzionando esplicitamente le plus/minusvalenze si rivolge ai componenti reddituali "di natura straordinaria" e non a tutti i componenti reddituali comunque collegati all'operazione di trasferimento del ramo di azienda, anche se, a stretto rigore, da un punto di vista fiscale gli oneri accessori concorrono alla formazione della plus/minusvalenza rilevante⁴⁷. Il punto, comunque, meriterebbe un chiarimento da parte dell' Agenzia delle Entrate"*.

Sulla questione, nel "documento di ricerca sulla fiscalità delle imprese OIC adopter" emesso in data 08/08/2017, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha ulteriormente osservato che *"la locuzione "componenti positivi e negativi di natura straordinaria" dovrebbe invece intendersi riferita alle plusvalenze e minusvalenze contabili rilevate dal venditore, incluse le integrazioni o correzioni di tali componenti quali, ad esempio, quelle derivanti da clausole di earn out o da clausole di garanzia. In relazione a queste ultime fattispecie, infatti, se da un lato è vero che si tratta di elementi che non concorrono contabilmente alla formazione della plusvalenza/minusvalenza, dall'altro si ritiene opportuno valorizzare la considerazione che trattasi di eventi che se conosciuti sin dall'origine, e cioè al momento del realizzo, avrebbero concorso al computo della plus/minusvalenza da cessione"*.

1.4.2. IVA

L'operazione di conferimento di ramo d'azienda è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per carenza del presupposto oggettivo. Infatti, in virtù di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, ai fini IVA non sono considerate operazioni rilevanti le cessioni e i conferimenti in società che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda.

Oltre a quanto sopra, la normativa IVA prevede:

⁴⁵ A titolo esemplificativo, se la plusvalenza contabile fosse 1.000 e quella fiscale 1.100 (valore contabile >valore fiscale pari a 100), la plusvalenza da sterilizzare sarebbe pari a 1.000.

⁴⁶ Al riguardo è stato affermato che *"per motivi logico sistematici, questi componenti, ove allocati nel valore della produzione, devono essere esclusi dalla stessa, dal momento che se i fatti che li hanno determinati fossero stati conosciuti al momento del realizzo, avrebbero verosimilmente dato luogo ad un corrispettivo diverso e, quindi, avrebbero assunto rilevanza ai fini della quantificazione della plus/minusvalenza da cessione"*.

⁴⁷ Si ricorda che l'articolo 86, comma 2, del TUIR prevede che i costi accessori di diretta imputazione debbano essere considerati ai fini del calcolo della plus/minusvalenza imponibile. Ai fini contabili, tuttavia, gli OIC non contemplano una previsione analoga e, quindi, la prassi è spesso orientata a rilevare questi costi come costi ordinari di gestione.

- la traslazione sulla società conferitaria dell'obbligo di rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19-bis 2, comma 7, del D.P.R. n. 633/72 per la parte relativa l'IVA assolta dal conferente sull'acquisto dei beni ammortizzabili che fanno parte del complesso aziendale (articolo 3 D.Lgs. 2 settembre 1997 n. 313);
- l'obbligo di presentazione delle dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione dati ai fini IVA ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/72.

A) Effetti del conferimento sul trasferimento del plafond

Sulla base di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del D.P.R. n.633/72, i soggetti che effettuano esportazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma, a seguito di presentazione di una lettera di intenti, possono acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, nei limiti dell'ammontare delle operazioni non imponibili effettuate nell'anno solare precedente (c.d. plafond fisso), ovvero nei dodici mesi precedenti (c.d. plafond mobile). Pertanto, sono considerati esportatori abituali i soggetti IVA che nell'anno solare precedente (o nei dodici mesi precedenti) hanno effettuato cessioni all'esportazione, cessioni intracomunitarie o altre operazioni assimilate per un ammontare superiore al 10% del volume d'affari.

Con riferimento alla possibilità di trasferimento del plafond in occasione di operazioni straordinarie, nella risoluzione 21 aprile 2008 n. 165/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che

- “il conferimento d'azienda o di ramo aziendale determina il subentro nella posizione di esportatore abituale da parte del conferitario il quale può fruire del plafond maturato dalla conferente quando ricorrono due condizioni:
- il conferitario continua, senza soluzione di continuità, l'attività relativa al complesso aziendale oggetto di trasferimento, in precedenza svolta dal conferente;
- il conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali conferiti”⁴⁸.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, infatti, le predette condizioni sono finalizzate a garantire la continuazione dell'attività dell'esportatore abituale da parte del soggetto conferitario, tale da giustificare il trasferimento in capo allo stesso dello *status* di esportatore abituale e, conseguentemente, il diritto a beneficiare degli acquisti di beni e servizi e per l'importazione di beni, previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 633/1972, in esenzione da IVA, nei limiti del plafond maturato dalla conferitaria.

Inoltre, per quanto riguarda la condizione che la conferitaria subentri al soggetto conferente nei rapporti giuridici in essere, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza tributaria di primo e secondo grado⁴⁹, in base alla quale nelle “trasformazioni sostanziali soggettive il trasferimento del plafond a favore dell'avente causa non deve ritenersi subordinato al trasferimento di tutti i debiti/crediti dell'azienda ma solo delle posizioni attive e passive necessarie ad assicurare, in situazione di continuità, la prosecuzione dell'attività di impresa rivolta ai clienti non residenti”.

Pertanto, ciò che rileva ai fini del trasferimento del plafond (e, conseguentemente, dello status di esportatore abituale tale da determinare il trasferimento del diritto alla non imponibilità

⁴⁸ In senso analogo si vedano: ris. min. 4 luglio 1989 n. 621099 e ris. min. 7 novembre 1987 n. 505229.

⁴⁹ Cfr. Commissione Tributaria Regionale Piemonte, sez. XXVIII, sentenza 9 marzo 2007, n. 8.

dell'iva relativa agli acquisti ed alle importazioni previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera c, del DPR n. 633/72), è il passaggio alla conferitaria delle divisioni che si occupano di esportazione e che proseguiranno la medesima attività in capo alla conferitaria stessa (ad ulteriore conferma, nella sentenza n. 5002/33/2016, la CTR della Lombardia ha riconosciuto il diritto della società conferitaria di utilizzare il credito Iva della conferente sia in detrazione dell'Iva dovuta in sede di liquidazione periodica o annuale, sia in occasione del pagamento dei tributi attraverso la compensazione dell'importo nel modello F24).

Nell'ipotesi di conferimento di un ramo d'azienda è possibile, nei caso in cui entrambi i soggetti (conferente e conferitaria) continuino ad effettuare operazioni che attribuiscono loro lo status di esportatore abituale, trasferire alla conferitaria che prosegue l'attività di esportazione anche solo una parte del plafond maturato dalla conferente (ris. Ag. Entrate n. 124/2011).

Se il cedente (conferente) fruisce del metodo del plafond calcolato sulla base delle esportazioni effettuate nei dodici mesi precedenti (c.d. "plafond mobile"), il cessionario (conferitario) sarà tenuto a seguire questo metodo almeno fino al 31 dicembre dell'anno in cui è stato stipulato l'atto di cessione (conferimento) con la possibilità di transitare dal 1 gennaio dell'anno successivo al metodo fisso (ris. min. 24 novembre 1992 n. 450173). Pertanto a partire dal mese successivo a quello della cessione / conferimento, al fine della costituzione del plafond e della sussistenza del requisito di esportatore agevolato, occorrerà considerare non solo le operazioni effettuate dal cessionario (conferitario), ma anche quelle del cedente (conferente). In buona sostanza, il cessionario (conferitario) dovrà prendere a base del calcolo le operazioni poste in essere nei 12 mesi precedenti (costituite sia dalle operazioni proprie sia da quelle del cedente-conferente). Soltanto dopo il decorso dei 12 mesi, nel caso in cui l'operatore abbia continuato ad operare con il metodo del calcolo mensile, il plafond e lo status di esportatore abituale saranno determinati in funzione delle sole operazioni svolte dal cessionario (conferitario).

Con riferimento agli adempimenti che la conferitaria deve porre in essere ai fini di trasferire validamente il plafond, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti nelle risoluzioni 21 aprile 2008, n. 16/E e 14 dicembre 2011, n. 124/E.

Secondo quanto è stato precisato, in questi casi, la società conferitaria è tenuta a comunicare, entro trenta giorni, all'Agenzia delle Entrate l'avvenuto trasferimento del plafond, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, mediante la compilazione del Modello AA7/10 (ovvero il modello AA9/10 per le persone fisiche). In particolare dovrà:

- barrare le caselle "2°" "Conferimento, cessione e donazione di ramo d'azienda", relativa al conferimento del ramo d'azienda, e "PL" relativa al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta;
- indicare, negli appositi spazi del predetto modello, il codice fiscale del soggetto conferente.

Infine, nel caso particolare in cui entrambe le società mantengono lo status di "esportatore abituale", a causa dell'attività che continueranno a svolgere post conferimento, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il plafond può essere suddiviso tra la conferente e la conferitaria. In particolare:

- il plafond da trasferire alla conferitaria sarà determinato secondo il seguente rapporto:

Ammontare stimato di
 operazioni non imponibili della
 conferitaria

(Ammontare stimato di operazioni non imponibili della conferitaria + Ammontare stimato delle operazioni non imponibili della conferente)

- il plafond che rimane in capo alla conferente sarà pari alla differenza tra il plafond totale e il plafond trasferito alla conferitaria.

In questa situazione, gli adempimenti che la conferitaria dovrà porre in essere ai fini di trasferire validamente il plafond sono i seguenti:

- indicazione, nell'atto di conferimento, che il plafond viene parzialmente trasferito;
- esplicitazione dei criteri di attribuzione del plafond tra la società conferente e la società conferitaria;
- indicazione dell'operazione, nel Modello AA7/10, quadro D, barrando le caselle "2°" e "PL" relative al conferimento di ramo d'azienda e al subentro nella facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA;
- indicazione, negli appositi spazi del predetto modello, del codice fiscale del soggetto conferente.

La prassi dell'Agenzia delle Entrate

Per completezza, infine, si segnala che, con riferimento alle operazioni di conferimento d'azienda, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in diverse occasioni, fornendo i seguenti ulteriori chiarimenti:

- ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione (ex art. 19 DPR n. 633/72), le fatture dei fornitori che provengono dopo il conferimento spettano al cessionario (ris. min. 18/03/1977 n. 360030);
- ai fini della qualifica di esportatore abituale, la conferitaria può assumere il volume d'affari per le operazioni all'esportazione conseguite dalla conferente (ris. min. 18/03/1977 n. 360030);
- la conferitaria può utilizzare il plafond relativo alle importazioni di beni della conferente (ris. min. 07/11/1977 n. 505229);
- ai fini del trasferimento della qualifica di esportatore abituale da un soggetto d'imposta ad un altro, è necessario che con il negozio giuridico posto in essere si verifichi il trapasso di tutti i diritti e obblighi facenti capo alla impresa conferita (ris. min. 05/07/1989 n. 590157. In virtù di questa interpretazione è necessario che nell'atto di conferimento venga specificato il trasferimento dello status di esportatore abituale a favore del soggetto conferitario);
- ai fini della percentuale di detrazione prevista dall'articolo 19 del DPR n. 633/72, la conferitaria è tenuta ad applicare in via provvisoria la stessa percentuale di detrazione definitiva risultante in capo alla società conferitaria in sede di dichiarazione annuale (ris. min. 06/12/1980 n. 384073);
- nell'ipotesi di conferimento d'azienda, l'eventuale rimborso può essere chiesto ed ottenuto dalla società conferitaria in quanto quest'ultima ubentra in tutti i rapporti attivi e passivi del conferente (ris. min. 04/01/1983 n. 353455 e 08/02/1983 n. 3910312)

B) Il conferimento d'azienda e il gruppo IVA

A seguito del conferimento, occorre verificare la conservazione del requisito di controllo societario da un punto di vista quantitativo e temporale. Infatti, in virtù di quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 1979, la liquidazione di gruppo è concessa alle società partecipate che sono possedute per più del 50% del capitale sociale fin dall'inizio dell'anno solare precedente.

Al riguardo sono stati forniti i seguenti chiarimenti:

- il requisito temporale del possesso non può essere escluso soltanto perché al possesso diretto del complesso aziendale da parte della società conferente si sostituisce il possesso indiretto del medesimo da parte di una società controllata e costituita al solo scopo di ricevere tale conferimento (ris. min. 28 maggio 1981 n. 330689);
- è possibile la prosecuzione della procedura IVA di gruppo anche quando, a seguito di conferimento, la partecipazione da diretta diviene indiretta (ris. min. 8 febbraio 1983 n. 353412);
- è rispettato il requisito del controllo societario quando sussiste *“non più di una società direttamente controllante, in capo alla quale l'Erario potrà verificare il possesso della maggioranza delle azioni”* (circ. min. 28 febbraio 1986 n. 16/360711);
- il controllo non viene meno se si attua nell'anno un passaggio da possesso diretto in possesso indiretto (ris. min. 20 luglio 1993 n. 461391);
- la società costituita al solo scopo di ricevere un ramo aziendale e che rimane controllata dalla stessa società conferente può essere inclusa nella liquidazione IVA di gruppo, prescindendo dal limite temporale previsto dall'articolo 2 del D.M. 13 dicembre 1979, e ciò in quanto di fatto non si modifica l'assetto del gruppo (ris. Ag. Entrate 21 marzo 2003 n. 68/E);
- sussiste la possibilità di applicare immediatamente la liquidazione IVA di gruppo quando una società conferisce un proprio ramo d'azienda in un'altra società appositamente costituita, a condizione che la conferente controlli la nuova società conferitaria con una percentuale superiore al 50% del capitale sociale (ris. Ag. Entrate 14 giugno 2007 n. 132/E);
- nell'ipotesi di conferimento d'impresa individuale in società, la conferente può continuare a registrare nella propria contabilità (e, conseguentemente, detrarre l'IVA) le fatture ricevute successive all'atto di conferimento ma antecedenti all'omologazione e iscrizione nel registro delle imprese della nuova società conferitaria (ris. min. 1 luglio 1983 n. 405901).

C) Un caso particolare: la concessione temporanea del marchio separata dal conferimento del ramo d'azienda

Nella sentenza n. 19480 che è stata depositata in data 30 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha esaminato la questione relativa alla configurabilità di una concessione in uso del marchio separata dal conferimento di azienda. Nel caso specifico, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società Alfa Spa l'illegittima detrazione dell'IVA che era stata versata in rivalsa sui canoni (royalties) corrisposti alla società Beta Spa per la concessione in uso del marchio Beta. In particolare, secondo l'Agenzia, nel caso di specie non sussisteva alcun diritto alla detrazione in quanto il diritto esclusivo all'uso del marchio Beta doveva ritenersi già trasferito per effetto del conferimento del ramo d'azienda che era stato operato dalla società Beta S.p.a. a favore di Alfa S.p.a. qualche anno prima. Nello specifico, il rilievo dell'Ufficio assumeva a riferimento l'art. 2573, c. 2, del c.c., in base al quale è previsto che *“quando il marchio è costituito da un*

segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all'uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l'azienda".

Nel confermare l'esito dei primi due gradi di giudizio, attraverso la sentenza emessa, la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'illegittimità della pretesa erariale avanzata, sottolineando che:

- l'articolo 2573, c. 2, del c.c. limita il suo campo di applicazione al caso in cui il marchio sia "costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata" (in ciò escludendo tutte le situazioni in cui il marchio configuri un mero elemento identificativo);
- la presunzione prevista dall'art. 2573, c. 2, del c.c. può essere vinta fornendo la prova contraria, considerato che è possibile ipotizzare che non vi sia un contestuale trasferimento del diritto d'uso sul marchio unitamente al ramo d'azienda (e ciò in quanto la cessione di un ramo d'azienda non comporta l'estinzione della società cedente, che potrebbe avere interesse a conservare il diritto di esclusiva sul segno distintivo dei prodotti relativi all'azienda ceduta).

Sulla questione relativa alla cessione del marchio e alla possibilità di scorporare lo stesso per assoggettare autonomamente l'operazione ad IVA si veda anche la risoluzione Agenzia delle Entrate 3 aprile 2006 n. 48 e la norma ADC n. 158.

1.4.4 Imposta di registro

L'operazione di conferimento di ramo d'azienda è soggetta all'imposta di registro in misura fissa pari a € 200⁵⁰ (articolo 4 della tariffa, allegato A, del D.P.R. 131/1986). Appare opportuno evidenziare che la Risoluzione 99/E del 3 luglio 2001 ha previsto l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anche nel caso in cui i conferimenti d'azienda comprendano nel patrimonio trasferito beni immobili, a condizione che facciano parte integrante del complesso di beni per l'esercizio d'impresa.

L'Agenzia delle Entrate tramite la circolare 29 maggio 2013, n. 18 ha chiarito che: "A seguito della modifica introdotta dall'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa, a rescindere dalla natura dei beni che fanno parte dell'azienda conferita".

1.4.4.1 L'assenza di elusività dei conferimenti d'azienda e cessioni di partecipazioni disposta dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205

La circolazione di un complesso aziendale può avvenire non soltanto per il tramite della sua diretta cessione a terzi, bensì anche attraverso il ricorso a strumenti sostanzialmente alternativi che sono in grado di determinare la "circolazione indiretta" del medesimo complesso aziendale. Proprio in considerazione di ciò, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, l'Amministrazione finanziaria è sempre stata orientata a contestare, ai fini dell'imposta di registro, le operazioni di conferimento d'azienda che sono seguite dalla successiva cessione delle partecipazioni rivenienti dal conferimento stesso, nella considerazione che queste tipologie di operazioni maschererebbero, in realtà, la volontà del cedente di operare una "cessione diretta dell'azienda" a favore di terzi. E' appena il caso di precisare che, ancorché ai fini delle imposte sui redditi, l'operazione in esame sia perfettamente lecita (in quanto espressamente prevista

⁵⁰ L'importo è stato incrementato a € 200 rispetto al precedente importo di € 168 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104.

dall'articolo 176, comma 3, del TUIR), viceversa, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, le due operazioni in esame sono soggette a misure diverse del tributo, dato che:

- a) il conferimento d'azienda e la successiva cessione di partecipazioni: comporta il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa⁵¹;
- b) la cessione diretta dell'azienda: è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale.

Nello specifico, in questo caso, per sostenere la propria pretesa, l'Amministrazione Finanziaria ha da sempre fatto leva sulla presunta natura anti elusiva all'articolo 20 del D.P.R. n. 131/86⁵² che, in quanto tale, le consentirebbe di disconoscere i presunti comportamenti "elusivi"⁵³.

In questo contesto di incertezza che si è procrastinato per anni, il novellato articolo 20 del D.P.R. n. 131/86 (così come modificato dall'articolo 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 c.d. "Legge di bilancio 2018" in vigore dal 1 gennaio 2018, salvo quanto previsto in termini di decorrenza da disposizioni specifiche) prevede che, ai fini dell'imposta di registro, *"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi"*.

La sopra citata modifica ha quindi sancito in modo esplicito, per gli atti registrati dal 1 gennaio 2018, l'impossibilità di attribuire all'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 la natura di norma antielusiva, con conseguente impossibilità di giustificare la riqualificazione degli atti sottoscritti dai contribuenti in base ai relativi effetti economici (e quindi non meramente giuridici) in applicazione della medesima disposizione. Al riguardo, la relazione tecnica alla legge n. 205/2017 ha precisato che *"non rilevano, per la corretta tassazione dell'atto gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre a una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione d'azienda la cessione totalitaria di quote)"*.

1.4.4.2 Gli orientamenti pregressi in relazione alla natura elusiva delle operazioni di conferimento d'azienda e successiva cessione delle quote

L'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/73 ha costituito per diversi decenni la normativa di riferimento per l'individuazione delle operazioni considerate di natura "elusiva", tra le quali erano state espressamente ricomprese anche le operazioni di conferimento d'azienda.

Com'è noto, il sopra citato articolo 37-bis è stato nel frattempo abrogato dal D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 128 a seguito dell'entrata in vigore della nozione di "abuso del diritto" che, ad oggi, risulta essere disciplinata dall'articolo 10-bis della Legge n. 212/2000⁵⁴.

⁵¹ Come vedremo nel seguito, il conferimento d'azienda sconta l'imposta di registro fissa nell'ammontare di euro 200,00 ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.

⁵² Articolo 20, D.P.R. n. 131/1986: *"l'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente"*.

⁵³ In tal senso si veda per tutte la risoluzione Ag. Entrate 25/07/2017 n. 97/E

⁵⁴ A livello temporale, l'attuale disciplina relativa all'abuso del diritto è applicabile a partire dal 1 ottobre 2015 nonchè alle operazioni poste in essere in data anteriore per le quali non sia ancora stato notificato il relativo atto impositivo

In particolare, il comma 4 dell'articolo 10-bis in esame prevede che resta "ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale".

Al riguardo, la relazione governativa al D.Lgs. n. 128/2015 ha sottolineato che "non è possibile configurare una condotta abusiva laddove il contribuente scelga, per dare luogo all'estinzione della società, di procedere alla fusione anziché alla liquidazione. È vero che la prima operazione è a carattere neutrale e la seconda ha, invece, natura realizzativa, ma nessuna disposizione tributaria mostra "preferenza" per l'una o l'altra operazione; sono due operazioni messe sullo stesso piano, ancorché disciplinate da regole fiscali diverse".

Per effetto di quanto sopra, ad oggi, affinché si possa configurare un'ipotesi di "abuso di diritto", le operazioni poste in essere:

- 1) non devono avere sostanza economica (in linea con la formulazione europea secondo la quale "una costruzione o una serie di costruzioni è artificiosa se manca di sostanza commerciale");
- 2) devono essere in grado di determinare un vantaggio fiscale indebito, inteso come vantaggio, "anche non immediato, realizzato in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario" (ad esempio è un comportamento in evasione d'imposta quello che si concretizza nell'occultamento di ricavi, proventi, quando si deducono spese non inerenti, o in caso di alterazione dei fatti economici⁵⁵);
- 3) devono caratterizzarsi per il fatto di prevedere il vantaggio fiscale quale scopo essenziale della condotta (dunque, dell'operazione) assunta.

Viceversa, non possono essere considerate in "abuso di diritto" le operazioni che sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale (saranno considerate tali le operazioni che rispondono ad esigenze di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente). In questo contesto è, quindi, legittimamente possibile perseguire un risparmio d'imposta scegliendo, tra le varie opzioni offerte dall'ordinamento, quella meno onerosa sotto il profilo dell'imposizione fiscale.

Per effetto di quanto sopra, a titolo esemplificativo, anche anteriormente alle modifiche che sono state operate all'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 dalla legge n. 205/2017, l'assenza di elusività delle operazioni di conferimento d'azienda seguite dalla cessione delle quote acquisite nella società newco è stata comunque più volte riconosciuta dalla giurisprudenza prevalente.

In tal senso, a titolo esemplificativo, nella **sentenza 27 gennaio 2017 n. 2054**, la Corte di Cassazione ha escluso la sussistenza di un comportamento posto in essere in abuso del diritto (per la presunta violazione dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro) nell'operazione di due distinti atti di conferimento di rami di azienda effettuati da una società che, a breve distanza di tempo, avrebbe provveduto a cedere le quote di partecipazione ad altrettanti soggetti societari.

In particolare, in questa sede, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a tassazione la maggiore imposta di registro, qualificando i negozi in termini di cessioni onerosi di azienda.

⁵⁵ In relazione ai presupposti dell'abuso del diritto ed ai requisiti delle operazioni elusive si veda anche lo studio n. 151-2015/T del Consiglio Nazionale del notariato.

Smentendo questa interpretazione, la Suprema Corte ha riconosciuto la liceità del comportamento tenuto dal contribuente, nella considerazione che:

- 1) l'articolo 20 del D.P.R. n. 131/86 non rappresenta una norma antielusiva applicabile anche nell'ambito dell'imposta di registro, ma è una norma che attiene all'**interpretazione degli atti** che sono portati alla registrazione (pertanto, secondo la Corte di Cassazione, nell'ambito della propria attività ispettiva, l'Agenzia delle Entrate non deve ricercare un presunto **effetto economico** dell'atto, superandone i relativi effetti giuridici)⁵⁶;
- 2) la diversità degli effetti giuridici prodotti dalla cessione di partecipazioni rispetto alla cessione d'azienda deriva da una precisa scelta del legislatore che ha inteso disciplinare diversamente i due negozi tipici (ovvero la "cessione d'azienda" e la "cessione di partecipazioni"), attribuendo agli stessi regimi fiscali diversi (in questo senso, infatti, sono diversi l'oggetto del contratto, il regime civilistico dei vizi del consenso e dei vizi redibitori della cosa compravenduta);
- 3) il caso specifico rappresenta un'ipotesi di legittima scelta di un tipo negoziale operato dal contribuente.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra:

- nella **sentenza 31 maggio 2017 n. 2429**, la CTR di Milano ha affermato l'impossibilità dell'Amministrazione finanziaria di riqualificare l'operazione di costituzione di newco (tramite conferimento di ramo d'azienda) e successiva cessione totalitaria delle quote della stessa ad una terza società in una cessione d'azienda nella considerazione che *"... l'adozione della scelta di cessione di partecipazioni comporta delle differenze contabili, legali e fiscali precise e distinte rispetto alla cessione di azienda, soprattutto ed anche in termini di responsabilità (es. responsabilità in solido del cedente per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili a precise annualità, limiti di responsabilità del cessionario, etc art 11 D.Lgs. n. 427 del 1997). Con la conseguenza che non potendosi operare una tale riqualificazione, l'Ufficio non può, individuando erroneamente un intento elusivo della corretta tassazione dell'atto, procedere a tassare con l'imposta di registro proporzionale dei meri atti di cessione di quote sociali anche se totalitarie, con la conseguente e necessaria irrogazione di sanzioni. In ogni caso, se ciò di fatto fosse avvenuto, l'ufficio avrebbe dovuto dimostrare sia la natura dell'atto sottoposto al controllo sia i suoi effetti giuridici, cioè che le parti non avrebbero voluto compiere una cessione di quote ma una cessione di azienda con la conseguente produzione di effetti giuridici della stessa (...). Infatti, nell'applicazione dell'imposta di registro, occorre dare rilievo non agli effetti economici prodotti dagli atti ma ai loro effetti giuridici, essendo un'imposta sull'atto e sulla manifestazione di ricchezza in esso esposta. Ne consegue che l'amministrazione non può dare rilievo alle vicende economiche sottese allo stesso o ad elementi extra testuali non desumibili dall'atto medesimo"*.
- nella **sentenza 23 maggio 2017 n. 3639**, la CTP di Milano ha escluso l'esistenza aggiramento di norme fiscali (e, in particolare, dell'articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986) nel conferimento di un ramo d'azienda in una newco seguito dalla cessione dell'intera partecipazione acquisita nella società veicolo. In particolare, al riguardo, è stato affermato che: *"secondo l'art. 20 TUR (rubricato "interpretazione degli atti") l'Amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere gli effetti tributari e civili tipici degli atti o negozi posti in essere dalle parti, ogni qualvolta tali effetti non appaiono conformi alla "causa reale" dell'operazione*

⁵⁶ Al riguardo, è stato affermato che *"se è indubitabile che l'Amministrazione in forza di tale disposizione (cfr. articolo 20 del DPR 131/1986 non è tenuta ad accogliere criticamente la qualificazione prospettata dalle parti ... è indubbio che in tale attività riqualificatoria essa non può travalicare lo schema tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. In altre parole non deve ricercare un presunto effetto economico dell'atto tanto più se e quando – come nel caso di specie – lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi che si vogliono realizzare"*

economica complessivamente realizzata e, dunque, prescindendo dal "nomen juris" attribuito all'atto, ma tutto questo deve essere eseguito con *salis sapientiae*. Quindi, **l'art. 20 TUR non può essere considerato come norma generale antielusiva per l'imposta di registro e l'Ufficio deve valutare, caso per caso, gli atti che gli vengono sottoposti a registrazione**". Di conseguenza "... l'Ufficio non può arrivare ad una artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta dalle parti e non deve andare alla ricerca di "presunti effetti economici dell'atto". Nel caso in esame, non si è in presenza di negozi giuridici strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, che per l'imposta di registro, devono essere considerati come un fenomeno unitario ... Inoltre, l'imposta di registro ha ad oggetto gli effetti giuridici dell'atto presentato per la registrazione, e non i suoi effetti economici. È quindi assolutamente illegittimo l'operato dell'Ufficio che pretende di interpretare unitariamente, attraverso la configurazione di un'unica presunta causa negoziale, quelli che sono in realtà distinti atti giuridici, assoggettati nel sistema dell'imposta di registro, che è "un'imposta di atto" a distinta ed autonoma imposizione";

- nella **sentenza 1 marzo 2017 n. 823**, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha osservato che "questa Commissione non disconosce la consistenza della giurisprudenza di merito e di legittimità che assume il carattere elusivo, ai fini dell'imposta di registro, di atti frazionati in un breve lasso temporale, in quanto tesi ad un unico effetto giuridico finale (Cfr. su tutte Cass. 5877/2014), ma ritiene che il condivisibile principio debba essere calato nell'apprezzamento della fattispecie concreta alla luce delle prove e delle argomentazioni fornite dalle parti. Sotto tale profilo, il Collegio ritiene che in base ad un esame oggettivo dei tre atti negoziali, sicuramente collegati (costituzione, conferimento e cessione delle quote) si sia realizzata una finalità di maggiore significato imprenditoriale rispetto alla diretta cessione dell'azienda, posto che la costituzione di un nuovo soggetto societario, dotato di autonomia patrimoniale perfetta, ha evitato che nel patrimonio della conferitaria confluissero i debiti e i crediti dell'azienda trasferita, producendo una confusione di rapporti giuridici pregiudizievole per il dichiarato intento di ristrutturare il gruppo societario facente capo alla famiglia ...".⁵⁷

In senso analogo, in precedenza, si segnalano le seguenti ulteriori interpretazioni:

- "il conferimento di un ramo d'azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non costituisce operazione elusiva ai fini dell'imposta di registro. Quest'ultima imposta ha per oggetto gli effetti giuridici degli atti presentati per la registrazione e non i suoi effetti economici. L'articolo 20 del D.P.R. n.131 del 1986 non ha nulla a che vedere, di conseguenza, con l'elusione né con l'abuso del diritto. Il nuovo concetto di abuso del diritto individuato dai decreti attuativi della delega fiscale 23/2014 ha una portata generale (tanto che verrà inserito nello Statuto del contribuente) e, quindi, deve riguardare anche l'imposta di registro. Non è nemmeno pensabile che un criterio generale possa ammettere che per un comparto impositivo (imposte sui redditi) il conferimento d'azienda e il successivo trasferimento delle partecipazioni non costituisca

⁵⁷ In precedenza, nella sentenza n. 1950/17/16 del 8 novembre 2016, proprio con riferimento ad un'operazione di conferimento d'azienda e successiva cessione di quote, la CTR della Toscana ha riconosciuto la possibilità di riqualificare le operazioni poste in essere dai contribuenti soltanto sulla base dei relativi effetti giuridici complessivi e non, viceversa, in base a quelli meramente economici. In buona sostanza, secondo la CTR, non sarebbe possibile equiparare la vendita delle quote sociali alla vendita dell'azienda. Nel caso affrontato, il conferimento del ramo d'azienda della società costituente aveva determinato il trasferimento della titolarità dell'azienda stessa (dalla società conferente a quella conferitaria) in quale era stato regolarmente tassato (o avrebbe dovuto essere tassato) secondo la relativa natura. In questo contesto, la pretesa dell'Amministrazione di sottoporre nuovamente a tassazione la cessione delle quote sociali come se si trattasse di un ulteriore trasferimento della titolarità della stessa azienda, non è stato considerato un motivo fondato per giustificare l'accertamento considerato che le conseguenze giuridiche derivanti dall'atto di cessione delle quote sono ben diverse da quelle che derivano da un'ipotetica cessione d'azienda.

abuso del diritto (elusione), mentre le medesime operazioni risultano "abusive" per l'imposta di registro" (CTP di Reggio Emilia 14 luglio 2016 n. 228);

- "Presupposto indispensabile per configurare l'elusione è dunque un uso "distorto" di strumenti giuridici attraverso la loro concatenazione e tale da fare conseguire vantaggi fiscali. Ma nel caso di specie questo non è ravvisabile, né è raffigurabile una alterazione degli istituti giuridici applicati in assenza di ragioni economiche quantomeno "concorrenti" con il beneficio fiscale. Le operazioni in contestazione hanno comportato il conferimento di un ramo d'azienda della S. S.p.a. a una nuova società - la S. S.r.l. - e la successiva cessione delle partecipazioni di essa alla M.S.I. S.p.a., mantenendo distinte le due società. Operazione che non costituisce condotta elusiva ai fini delle imposte dirette, come espressamente stabilito dall'art. 176 comma terzo D.P.R. n. 917 del 1986, secondo il quale "non rileva" ai fini dell'articolo 37 bis D.P.R. n. 600 del 1973 il conferimento dell'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta. Ma in ogni caso operazione che così strutturata risponde a motivazioni di natura economica e gestionale a prescindere dall'eventuale beneficio fiscale che ne è derivato: è incontestabile che un trasferimento del ramo di azienda sia effettivamente avvenuto, dato che con l'operazione la M.S.I. S.p.a. ha acquisito il controllo di un ramo d'azienda in precedenza estraneo alla propria orbita imprenditoriale, non risultando inoltre alcun collegamento partecipativo tra l'iniziale titolare del ramo di azienda ceduto e la compagine sociale che ne è divenuta poi proprietaria tale da fare supporre che l'intera operazione rappresentasse un artificio contabile. Così facendo, inoltre, il ramo d'azienda ceduto ha assunto una propria autonomia gestionale, libera da eventuali posizioni debitorie della società cedente, operazione che - seppure possa astrattamente comportare un danno ai creditori - non risulta contraria alle disposizioni civilistiche. Per tali motivi l'appello va respinto" (CTR di Brescia n. 1638 del 17 marzo 2016).

In senso contrario a quanto sopra, a conferma (i) dell'impossibilità di estendere il disposto dell'articolo 176, comma 3, del TUIR ai fini dell'imposta di registro e (ii) della conseguente rilevanza delle ragioni economiche sottostanti all'operazione posta in essere anche ai fini dell'applicazione dell'attuale disciplina in materia di abuso del diritto (da cui deriverebbe l'elusività delle operazioni di conferimento d'azienda seguite dalla cessione della partecipazione nel soggetto conferitario stante la relativa riqualificazione in cessione diretta d'azienda), è stato affermato quanto segue:

- "in tema di imposta di registro, l'art. 20 DPR 131/86 non detta una regola antielusiva, ma una regola interpretativa, che impone una qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti; ne consegue che il conferimento societario di un'azienda e la cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria devono essere qualificati come cessione dell'azienda al cessionario delle quote se l'interprete riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - una causa unitaria di cessione aziendale» (Corte di Cassazione 15 marzo 2017 n. 6758);
- "... non vi è ragione per estendere alle imposte indirette una disposizione (i.e. articolo 176, c. 3, TUIR) dettata per le imposte dirette, e relativa all'applicazione dell'istituto della "plusvalenza" (che opera esclusivamente nelle imposte dirette): ed è rilevante che la legge esclude, in riferimento alle imposte dirette, la sussistenza dell'abuso in riferimento a determinate operazioni economiche" (Corte di Cassazione 10 febbraio 2017 n. 3562);
- "... l'Amministrazione è legittimata, in caso di ricorrenza di determinati presupposti di fatto, a riqualificare un'operazione di conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione totalitaria, se riscontra che gli atti siano avvenuti, come nel caso di specie (emblematico quanto a tempistica), in rapida sequenza, realizzando l'effetto giuridico finale sostanziale di cessione del ramo di azienda, assoggettando quindi il trasferimento ad imposta proporzionale" (CTR di Milano 24 giugno 2016 n. 3759);

- “... in caso di conferimento d'azienda con contestuale cessione, in favore di un socio della conferitaria, delle quote ottenute in contropartita dal conferente, il fenomeno ha, a tal fine, carattere unitario ed è configurabile come cessione di azienda. Ne consegue che non costituisce operazione elusiva, per cui non grava sull'Amministrazione l'onere di provare i presupposti dell'abuso di diritto” (**CTR di Milano 13 giugno 2016 n. 3521**);
- “in termini più generali, e mutuando i principi già espressi dalla Corte di cassazione in analoghi ipotesi (Cass. n. 2713 del 25.02.2002), il Collegio deve convenire con quanto già sostenuto dall'appellante, e cioè che se un soggetto adotta un atto di conferimento in società di un ramo di azienda e poi il conferente stesso cede alla società terza le quote acquisite con il conferimento, i due comportamenti realizzano effetti parziali che, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa e costituito dalla cessione indiretta del ramo di azienda. I due negozi, perciò, vanno considerati, dal punto di vista della speciale legge dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, non solo per l'interpretazione che si deve dare dell'art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, visto in connessione con le altre disposizioni dello stesso atto normativo (art. 1, art. 21 e Tariffa), ma anche perché tale interpretazione è l'unica conforme al principio costituzionale di capacità contributiva ex art. 53.1. Cost., in quanto tiene conto della potenza economica effettiva espressa dai soggetti con i loro atti formalmente separati, ma funzionalmente connessi, dal punto di vista tributario, in maniera inscindibile” (**CTR di Roma 12 maggio 2016 n. 2853**);
- “in caso di conferimento di azienda con contestuale cessione, in favore di un socio della conferitaria, delle quote ottenute in contropartita dal conferente, il fenomeno ha, a tal fine, carattere unitario, si da configurarsi come cessione di azienda, non costituente un'operazione elusiva. L'Amministrazione, pertanto, non ha l'onere di provare i presupposti dell'abuso di diritto, giacché i termini giuridici della questione sono già tutti desumibili dal criterio ermeneutico di cui al citato art. 20” (Cass., n. 3481 del 2014, e, più recentemente, anche Cass. ord. n. 24594 del 2015). Trattandosi poi di una norma che detta una regola specifica in materia di imposizione fiscale, essa limita la sua portata al solo fine di individuare la esatta applicazione dell'imposta e quindi “Come è stato ulteriormente affermato, ai fini dell'applicazione dell'art. 20 cit. quello che rileva è unicamente l'esame degli interessi in concreto perseguiti dai contraenti, ed il riscontro della consequenzialità delle operazioni, tanto bastando per ritenerle atti plurimi fra loro collegati ai fini dell'imposta di registro, senza che sussista neppure la necessità di dimostrare il fine dell'abuso del diritto o l'intento elusivo delle parti” (Cass, sent. n. 14417 del 25 giugno 2014). Non trattandosi quindi di norma antielusiva non risulta applicabile il regime specifico, tantomeno con riguardo all'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, invocato dalla società ricorrente ed erroneamente accolto dalla decisione impugnata” (**CTR di Roma 12 maggio 2016 n. 2847**).

Secondo un ulteriore orientamento che è stato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. **11873 del 12/05/2017**, l'articolo 20 del DPR 131/86, pur non configurando una norma antielusiva, legittimerebbe, ai fini dell'imposta di registro, la riqualificazione di più atti collegati, valorizzando gli “effetti reali” dell'operazione che **in concreto** viene realizzata (in ciò consentendo di riqualificare gli atti di conferimento d'azienda seguiti dalla cessione di quote in una cessione d'azienda). In particolare i principi che sono stati enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza n. 11873/2017, possono essere così riassunti:

- 1) l'articolo 20 del DPR 131/86 non è una norma antielusiva; pertanto quando l'Agenzia dichiara di utilizzarla, non deve dimostrare l'intento elusivo in capo ai contribuenti (né la simulazione);

2) l'articolo 20 del DPR 131/86 consente di privilegiare, nell'individuazione del rapporto giuridico tributario da assoggettare ad imposta di registro, la sostanza sulla forma, sicché l'interprete può far prevalere il "dato reale", la "causa concreta" sul dato formale, guardando anche al risultato ottenuto dai contribuenti frazionatamente con più atti separati.

Sulla base di quanto sopra, quindi, nell'interpretazione degli atti, dovrebbe darsi preminenza alla "causa reale" ed alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contribuenti" e ciò legittimerebbe la riqualificazione dell'atto di conferimento d'azienda seguito dalla cessione quote in cessione di azienda.

1.4.4.3 Imposte ipotecarie e catastali

Il conferimento d'azienda o di un ramo aziendale in cui sono ricompresi beni immobili è soggetto all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa pari a € 200 per ciascuna imposta (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/90 e articolo 4 della tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990). A conferma dell'applicazione delle imposte in esame in misura fissa nel caso di conferimento d'azienda comprensive di immobili si vedano gli studi del Consiglio nazionale del Notariato n. 74-2011/T, 15-2006/ e 51-2003/T. Resta inteso che l'applicazione delle imposte nella misura fissa sopra illustrata presuppone la possibilità di qualificare l'atto di trasferimento quale "conferimento d'azienda con unità immobiliari"; in caso contrario l'Agenzia delle Entrate ha, almeno astrattamente, la possibilità di riqualificare l'operazione diversamente ai sensi dell'articolo 20 del DPR n. 131/1986, con conseguente tassazione dell'operazione in base al livello previsto per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (e quindi con applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale sul valore degli immobili conferiti).

Infine per completezza ricordiamo che nella risoluzione 30 giugno 2010 n. 62/E, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, nell'ipotesi di conferimento d'azienda comprensiva di beni immobili, la competenza alla riscossione delle imposte ipotecarie e catastali dovute è affidata all'Agenzia delle Entrate e non all'Agenzia del territorio (in precedenza, in senso analogo, si veda anche la risoluzione ministeriale 12 luglio 2006 n. 85/E).

1.5 I conferimenti transfrontalieri

Ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR, costituiscono conferimenti aziendali transnazionali quelli:

- che hanno ad oggetto aziende o complessi aziendali costituenti un ramo dell'impresa conferente;
- posti in essere tra soggetti indicati alla lettera a) dell'articolo 178 del TUIR, ovvero i soggetti che:
 - a) rientrano in una delle categorie indicate nella Tabella A allegata al TUIR di seguito riportata (da considerare automaticamente aggiornata da eventuali modificazioni dell'allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 90/434 del 23 luglio 1990);
 - b) sono soggetti ad una delle imposte indicate nella Tabella B allegata al TUIR (di seguito riportata) o ad altra che in futuro la sostituisca.
- in cui o il soggetto conferente o la società conferitaria siano fiscalmente residenti in Italia.

Anche nelle operazioni di conferimento d'azienda transnazionale (con conferente italiano), se i beni oggetto di conferimento non vengono fatti confluire in una stabile organizzazione italiana del soggetto conferitario, gli stessi si intendono realizzati in base al relativo valore normale. Questo principio si applica anche se i beni oggetto di conferimento sono distolti in un momento successivo dalla stabile organizzazione venutasi a creare per effetto del conferimento.

1.5.1 Le operazioni aventi ad oggetto stabili organizzazioni

Le disposizioni previste dall'articolo 178 del TUIR si applicano anche alle operazioni di conferimento di azienda poste in essere tra soggetti non residenti in Italia inclusi nella tabella A del TUIR, con riguardo alle stabili organizzazioni italiane oggetto delle operazioni (articolo 178, comma 1, lettera d, del TUIR).

In questo caso il principio di neutralità fiscale si sostanzia nella continuità dei valori dei beni di pertinenza della stabile organizzazione italiana, che non subisce conseguenze fiscali da queste operazioni.

1.5.2 La neutralità fiscale dei conferimenti di azienda

Il comma 2 dell'articolo 179 del TUIR ha esteso le disposizioni previste dall'articolo 176 del TUIR (ovvero quelle che consentono di effettuare un conferimento d'azienda in regime di neutralità fiscale) ai conferimenti previsti dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 178 del TUIR (ovvero i conferimenti effettuati tra un soggetto residente in Italia e uno residente in altro Stato membro della UE e aventi per oggetto complessi aziendali).

In considerazione di quanto sopra, i conferimenti d'azienda intracomunitari non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze e, pertanto, non sono in grado di generare materia imponibile in capo al soggetto conferente, a condizione che quest'ultimo assuma, quale costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, l'ultimo costo dell'azienda o del ramo aziendale conferiti. In buona sostanza, al fine di evitare l'esclusione da tassazione dei plusvalori, è necessario rispettare due condizioni, ovvero:

- 1) i beni dell'azienda italiana devono assumere in capo alla conferitaria comunitaria gli stessi valori fiscali che avevano in capo alla conferente;
- 2) le partecipazioni derivanti dal conferimento devono assumere lo stesso valore fiscale che aveva l'azienda in capo al soggetto conferente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto conferente non sia residente in Italia il principio di neutralità opera *“anche quando, con tale operazione, viene trasferito il complesso aziendale dell'unica stabile organizzazione che tale soggetto possiede nello Stato, con la conseguente cessazione in loco di qualsiasi attività d'impresa”*⁵⁸, mentre il soggetto conferitario subentra nella posizione del conferente con riferimento a tutti gli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda o del ramo aziendale, facendo risultare da un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Con riferimento al soggetto conferitario non residente si applica, relativamente alla stabile organizzazione posseduta dallo stesso in Italia, il medesimo principio di neutralità previsto per

⁵⁸ Cfr. circolare Assonime 6 luglio 2005, n. 38.

le operazioni di fusione e di scissione, con continuità dei valori fiscali riconosciuti in capo al soggetto conferente residente (o non residente nel caso in cui l'operazione si verifichi tra stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, così come previsto dall'articolo 178, comma 1, lettera d, del TUIR⁵⁹) limitatamente agli elementi del conferente stesso che sono confluiti nella stabile organizzazione.

Viceversa, i beni dell'azienda trasferita che non confluiscono nella stabile organizzazione sono tassati in capo al conferente italiano in base al relativo valore normale ai sensi del comma 6 dell'articolo 179 del TUIR, con conseguente tassazione della differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto (a conferma, seppur con riferimento ad un caso di fusione di una società residente in Italia in una società residente in altro Stato UE, si veda la risoluzione Ag. Entrate n. 21/E/2009).

Infine, stante il rinvio all'articolo 176 del TUIR, si ritiene che anche ai conferimenti di azienda transfrontalieri, sia possibile applicare⁶⁰:

- la previsione del comma 4 dell'articolo 176 del TUIR (subentro da parte del soggetto conferitario nell'amzianità di possesso dell'azienda trasferita in capo al conferente)
- la previsione del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 176 del TUIR (trasferimento sulla partecipazione ricevuta della iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie e dell'anzianità di possesso dell'azienda conferita);
- la previsione del comma 3 dell'articolo 176 del TUIR (secondo cui, ai fini dell'applicazione della normativa antielusiva, non assume rilevanza la cessione della partecipazione in regime di participation exemption a fronte dell'operazione di conferimento di azienda in regime di neutralità fiscale)

1.5.3 Il trattamento fiscale applicabile alle diverse tipologie di conferimenti dell'azienda transnazionali

Alla luce di quanto visto ai precedenti paragrafi, di seguito riepiloghiamo il trattamento fiscale applicabile alle principali tipologie di operazioni di conferimento d'azienda transnazionali che, potenzialmente, possono interessare gli operatori.

1.5.3.1 Conferimenti d'azienda situate in ITA

A) Conferente nazionale

Il conferimento da parte di un soggetto residente in Italia di un'azienda situata in Italia a favore di un soggetto non residente può essere effettuata in regime di neutralità fiscale:

- a) se la società conferitaria è un soggetto UE con i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 179, comma 2, del TUIR
- b) se la società conferitaria è un soggetto UE privo dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 179, comma 2, del TUIR (art. 176, c. 2, TUIR);

⁵⁹ Articolo 178, comma 1, lettera d), del TUIR: "Le disposizioni del presente capo si applicano: ... d) alle operazioni indicate nelle lettere precedenti tra soggetti di cui alla lettera a) non residenti nel territorio dello Stato, con riguardo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato oggetto delle operazioni stesse".

⁶⁰ In senso analogo si veda: Luca Miele, Conferimento UE neutrale, Norme e tributi 31 luglio 2014 p. 32

c) se la società conferitaria è un soggetto extra UE (articolo 176, comma 2, TUIR)

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 179, comma 6, del TUIR, i componenti dell'azienda che non confluiscono nella stabile organizzazione in Italia del conferitario estero, si considerano realizzati dal conferitario stesso in base al relativo valore normale, con conseguente tassazione del differenziale tra il valore normale stesso e il costo fiscalmente riconosciuto dell'elemento patrimoniale che non è confluito nella stabile organizzazione italiana. Questa conclusione è applicabile anche se la società conferitaria è un soggetto extra UE ovvero un soggetto UE privo dei requisiti che consentono l'applicazione della disciplina comunitaria.

B) Conferente estero

Il conferimento da parte di un soggetto residente estero di un'azienda situata in Italia a favore di una società conferitaria italiana può essere effettuato in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del TUIR.

Conferente e conferitario esteri

I conferimenti di aziende situate in Italia effettuati tra un conferente ed un conferitario entrambi non residenti in Italia e in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'applicazione della disciplina comunitaria, possono essere effettuate in regime di neutralità fiscale (ai sensi dell'articolo 176, c. 2, del TUIR). Tuttavia, nel caso in cui alcuni elementi patrimoniali del complesso aziendale conferito non dovessero confluire dalla stabile organizzazione italiana del conferente a quella del conferitario, gli stessi sono considerati realizzati in base al relativo valore normale in conformità a quanto previsto dall'articolo 179, comma 6, del TUIR.

Queste disposizioni dovrebbero essere applicabili anche nel caso in cui i soggetti esteri interessati dall'operazione dovessero essere extraUE o UE privi dei requisiti soggettivi richiesti per l'applicazione della normativa comunitaria (art. 178-181 TUIR), e ciò in quanto⁶¹:

- a) se l'azienda è situata in Italia: è applicabile il regime di neutralità fiscale
- b) se l'azienda è situata all'estero: non vi è tassazione in Italia.

1.5.3.2 Conferimenti d'azienda situate all'estero

A) Conferente nazionale

In caso di conferimento da parte di un soggetto residente in Italia di un complesso aziendale **situato in un altro Stato membro:**

a) se la conferitaria è un soggetto UE con i requisiti soggettivi necessari per l'applicabilità della disciplina comunitaria (ex articolo 179, comma 5, del TUIR):

- le relative plusvalenze sono imponibili nei confronti del conferente residente a titolo di realizzo al valore normale (con deduzione dalla relativa imposta, fino al suo totale

⁶¹ In senso conforme si veda: Confalonieri, *Trasformazione, fusione, conferimento, scissione, e liquidazione delle società*, p. 349.

assorbimento, dell'ammontare dell'imposta che lo Stato dove è situata la stabile organizzazione avrebbe prelevato in assenza delle norme della direttiva n. 90/434/CEE);

- la partecipazione ricevuta in cambio deve essere valutata in base all'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli elementi patrimoniali conferiti, aumentato di un importo pari all'imponibile corrispondente all'imposta italiana eventualmente dovuta sui plusvalori latenti della stabile organizzazione.

b) se la conferitaria è un soggetto UE privo dei requisiti soggettivi necessari per l'applicabilità della disciplina comunitaria o un soggetto extra UE: l'operazione è tassata in base al relativo valore normale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR⁶².

Viceversa, il **conferimento di un'azienda situata in un Paese extraUE** da parte di un soggetto italiano a favore di soggetto estero risulta generalmente tassata in base al relativo valore normale ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del TUIR (e ciò, si badi, a prescindere dal fatto che la società conferitaria sia un soggetto UE con i requisiti soggettivi previsti per la disciplina comunitaria, un soggetto UE privo di questi requisiti ovvero un soggetto extra UE).

B) Conferente estero

Il conferimento da parte di un soggetto residente estero di un'azienda situata all'estero a favore di una società conferitaria italiana non è tale da giustificare l'applicazione di un prelievo fiscale in Italia⁶³.

Nella seguente tabella riepiloghiamo il trattamento fiscale applicabile alle operazioni di conferimento (nazionale ed internazionale) sulla base di quanto visto ai precedenti paragrafi.

Tabella 1 – La disciplina relativa alle operazioni di conferimento d'azienda (nazionali e comunitarie)

	Società conferitaria residente	Società conferitaria non residente
Società conferente residente	Neutralità, indipendentemente dal luogo in cui è situata l'azienda (art. 176, c. 1, TUIR)	<ul style="list-style-type: none"> • Se la conferente UE e soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 90/434/CEE: neutralità, indipendentemente da luogo in cui è situata l'azienda (art. 178, c. 1, lett. c, TUIR); • In caso contrario: neutralità solo se l'azienda

⁶² In senso conforme: M. Piazza, Le novità in materia di operazioni straordinarie, Il fisco, 2, 2008, 1, p. 183.

⁶³ In tal senso si veda anche la circolare Assonime n. 51 del 12/09/2008 (paragrafo 1.3.3).

	Società conferitaria residente	Società conferitaria non residente
		è situata in Italia (art. 176, c. 2, TUIR)
Società conferente non residente	<ul style="list-style-type: none"> • Se la conferente UE e soddisfa i requisiti previsti dalla Direttiva 90/434/CEE: neutralità, indipendentemente da luogo in cui è situata l'azienda (art. 178, c. 1, lett. c, TUIR) • In caso contrario: neutralità solo se l'azienda è situata in Italia (art. 176, c. 2, TUIR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Se conferente e conferitaria sono residenti in Stati diversi della UE e soddisfano entrambe i requisiti previsti dalla Direttiva 90/434/CEE: neutralità applicabile alle sole stabile organizzazioni in Italia (art. 178, c. 1, lett. d, TUIR) • In mancanza: neutralità solo se l'azienda è situata in Italia (art. 176, c. 2, TUIR)